

2^a TORNATA DELL'11 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Votazione a squittinio segreto, ed approvazione dei progetti di legge sulla coltivazione delle risaie e sul credito fondiario. = Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose — Opposizioni del deputato D'Ondes-Reggio all'articolo 3, relativo alle pensioni, e parole in difesa del ministro dei culti — Emendamenti dei deputati Errante, Majorana-Calatabiano, Sanguinetti e Avezzana — Osservazioni dei deputati Panattoni, Ricciardi, Guerrazzi, Cortese e Racli, relatore — Reiezione di emendamenti, e approvazione dell'articolo — Approvazione dell'articolo 4, con emendamento del deputato Demaria. = Presentazione di uno schema di legge per la leva dei nati del 1846 — Domande dei deputati Lualdi e Di Rorà circa il corso forzato e le perdite sul cambio dei biglietti — Risposte del ministro per l'agricoltura e commercio — Osservazione del deputato Valerio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del dì 9 corrente, che è approvato.

OMAGGI — ATTI DIVERSI.

SILVESTRELLI, segretario, dà lettura dei seguenti omaggi:

Prefetto della provincia dell'Abruzzo Citeriore — 4 esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale nella Sessione del 1865.

Professore Luigi Chierici — 2 copie d'una sua lettera al ministro della guerra proponendogli *L'acqua ecclettica a prima medicatura dei feriti in guerra.*

Sindaco di Cagliari — 450 esemplari della relazione della Commissione municipale sulla nuova convenzione per le ferrovie sarde; e di un'altra memoria del comitato delle dette ferrovie, intitolata: *Due parole sulla nuova convenzione.*

Ministro dell'agricoltura e commercio — 6 esemplari della statistica dell'istruzione pubblica e privata; ed altri 6 esemplari di quella della popolazione di diritto al 31 dicembre 1861.

Pietro Mongini, da Torino — Un esemplare del suo opuscolo che ha per titolo: *Il nemico più astuto e più pericoloso d'Italia e delle nazioni civili ufficialmente dichiarato perpetuo da Pio IX.*

PRESIDENTE. L'onorevole Decapitani domanda alla Camera un congedo d'un giorno.

(È accordato.)

L'ordine del giorno reca la votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge concernenti la coltivazione delle risaie, e l'ordinamento del credito fondiario.

(Si procede all'appello nominale.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge relativo alla coltivazione delle risaie:

Presenti e votanti	196
Maggioranza	99
Favorevoli	173
Contrari	23

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per l'ordinamento del credito fondiario:

Presenti e votanti	194
Maggioranza	98
Favorevoli	180
Contrari	14

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose ed all'ordinamento dell'asse ecclesiastico.

L'onorevole Pulce avrebbe presentato la proposta di un articolo da aggiungersi dopo il secondo. Se ne dà lettura:

« Dal giorno della pubblicazione della presente legge non potranno i membri delle congregazioni indossare l'abito monastico (*Rumori di dissenso*) del proprio ordine soppresso. L'inadempimento si terrà per rinuncia a qualunque pensione dello Stato. Sono eccettuati i religiosi degli ordini mendicanti nel caso e durante il

temp oche sarà loro permessa la questua, come pure le monache che volessero continuare a vivere nel chiostro. »

RICCIARDI. Domando la parola per proporre l'ordine del giorno.

VENTURELLI. Propongo l'ordine del giorno puro e semplice su quest'aggiunta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pulce dopo aver proposto quest'aggiunta all'articolo 3, mi ha dichiarato che la sua sede più conveniente sarebbe all'articolo 7. Metterò quindi allora ai voti l'ordine del giorno puro e semplice che è stato proposto.

Si dà lettura dell'articolo 3.

DEL ZIO. Domando la parola per una dichiarazione sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ora si dà lettura dell'articolo.

Avrà la parola dopo.

« Art. 3. Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa legge, appartengono a case religiose esistenti nel regno, è concesso un annuo assegnamento :

« 1° Per i religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini possidenti, di
lire 600 se hanno più di 60 anni
lire 400 se hanno da 40 a 60 anni
lire 360 se hanno meno di 40 anni;

« 2° Pei laici e converse di ordini possidenti, di
lire 300 da 60 anni in su
lire 240 da 40 ai 60 anni
lire 200 se hanno meno di 40 anni;

3° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini mendicanti, di
lire 250 :

« 4° Pei laici e converse di ordini mendicanti, di
lire 144 dall'età dei 60 anni in su
lire 96 se hanno meno di 60 anni.

« Ai religiosi ed alle religiose, che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa legge hanno continuato e continuano ad appartenere a case religiose esistenti nel regno, è concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'ordine.

« Agli inservienti ed alle inservienti addetti da un decennio ad un convento esistente nel regno sarà accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio di lire 50. »

La parola spetta all'onorevole Del Zio per una dichiarazione.

DEL ZIO. Poichè la Commissione ordinando gli articoli

del presente progetto di legge, ha dato la priorità all'articolo 3 sull'articolo 11, io amo constatare alla Camera che colla votazione che andremo a fare non si debba intendere in nessun modo decisa o pregiudicata la questione di cui ci occuperemo appunto nell'articolo 11, cioè se il debitore degli assegnamenti o pensioni ai corpi religiosi debba essere lo Stato o in vece il municipio. Poichè, sul terreno d'Italia, il salarimento dei frati e dei preti per parte dello Stato è un punto contrastato e contrastabile, io domando che si serbi intera la libertà del dibattimento su quest'oggetto. Me ne appello alla giustizia ed alla lealtà della Camera.

PRESIDENTE. Si terrà conto di questa sua dichiarazione.

L'onorevole D'Ondes-Reggio ha la parola sull'articolo 3.

D'ONDES-REGGIO. Signori, voi avete già deliberata la soppressione delle corporazioni religiose, avete cioè dichiarato che le proprietà e le associazioni umane non sono per diritto di natura; concetti ambidue falsissimi e contrari alla giustizia ed alla civiltà.

PRESIDENTE. Onorevole D'Ondes-Reggio, proponga quello che crede che noi dobbiamo discutere, ma la censura degli articoli già votati dalla Camera non mi sembra cosa conveniente.

D'ONDES-REGGIO. È per trarne delle conseguenze su ciò che voglio dire intorno all'obbietto. (*Si ride*)

Aggiungerò quindi: avete declamato contro gl'istituti religiosi come parto del medio evo, commettendo anacronismi di parecchi secoli; avete stabilito il Cesarismo più osceno, e per soprassoma ci avete impedito di combattere tanti errori.

Ma sia: abbiate ora almeno la logica degli stessi vostri errori.

CASTAGNOLA. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO. All'articolo 2 già deliberato sta detto: « I membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni religiose, conservatorii e ritiri godranno dal giorno della pubblicazione della presente legge del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici. » Ora a me pare che il primo esercizio dei diritti civili e politici è quello di poter vivere.

Eppure, o signori, per l'articolo 3 tutti coloro che hanno per concessione vostra la felicità di godere dei diritti civili e politici non hanno più i mezzi di poter vivere, tanto misere sono le pensioni loro assegnate.

Sento dire dall'onorevole Spaventa e da altri: vadano a lavorare. Rispondo: Se mai ai membri di questa Camera, uomini di scienze e lettere, negozianti, ingegneri, avvocati, agronomi e simili, s'impedisca di fare ciò che sinora hanno fatto, a quale lavoro per avventura potranno eglino dare di piglio? Andranno a zappare? Il loro corpo non potrà certamente durare a cotale fatica.

VENTURELLI. E gl'impiegati in disponibilità?

PRESIDENTE. Non interrompano.

D'ONDES-REGGIO. I membri delle corporazioni religiose sono uomini d'altra tempera? E all'età loro che cosa mai possono cominciare a fare diverso di quel che sinora hanno fatto?

Aggiungerò che neppure gli uomini di lettere e di scienza che non iscarsaggiano mai negli ordini religiosi, principalmente in quelli i quali sono dedicati all'istruzione e all'educazione, potranno con le onorate fatiche del loro ingegno procurarsi un tozzo di pane, perchè voi avete negato, e negate sempre con una specie nuova di tirannide la libertà dell'insegnamento. (*Risa a sinistra*)

In questa legge coloro che sono più abbondantemente trattati, non possono avere che lire 600 all'anno; ora lire 600 se le procurano al presente un servitore, un giornaliero, uno scalzone che presta servizio nel mercato: non è possibile vivere con tanto scarsa somma. Non vi dico poi delle altre pensioni che sono in quantità minori, ce ne sono alcune che sembrano propriamente uno scherno, ce ne sono di 96 lire all'anno. Dite francamente, è meglio, che volete che tutto si prenda lo Stato e che nulla sia dato a costoro, a' quali voi avete ora largiti la pienezza de' diritti civili e politici.

Ma esaminiamo un po' più particolarmente l'argomento.

GUERRAZZI. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO. Signori, tra tutti i membri delle corporazioni religiose possidenti viene stabilita uguaglianza di pensioni, la differenza solo tra' membri delle corporazioni possidenti e i membri di quelle mendicanti. I mendicanti hanno assai meno: lire 250 all'anno.

Or l'eguaglianza tra' membri tutti degli ordini religiosi possidenti, è una vera disuguaglianza, una grave ingiustizia.

Le case delle corporazioni religiose, anco dello stesso ordine, non hanno certamente tutte le stesse rendite, gli ordini diversi hanno poi sovente rendite diversissime. Hanno rendite pingui in generale i Benedettini, mentre altri ordini ne hanno mediocri, altri scarse. Anco diverse sono la condizione sociale, l'educazione, i bisogni, le abitudini di quelli che compongono i vari ordini. In alcuni ordini sono persone nate in alta ed agiata condizione, nobilmente educate, con svariati bisogni, e distinte abitudini; in altri persone di condizione mezzana, di educazione modesta, di bisogni pochi, di abitudini ordinarie.

Vi sono alcuni ordini, i cui membri appartenenti a ragguardevoli famiglie, dicevano: noi facciamo il sacrificio di fare voti d'ubbidienza, di castità, di povertà individuale, ma vogliamo un mantenimento conveniente, vogliamo il mantenimento che abbiamo avuto sin dall'infanzia. Con quale giustizia, signori, volete ridurre costoro alla povertà? Le 600 lire che assegnate non sono certamente bastevoli per niuno, ma per alcuni sono qualche cosa, mentre nulla sono per altri.

Quindi mi pare giusto che le rendite di ciascuna casa fossero destinate in pensione vitalizia agl'individui che la compongono.

Pure v'è molta differenza dal vivere in comune al vivere isolato; o che i membri delle corporazioni religiose omai cacciati dalle proprie case, hanno la spesa del fitto d'una casa, alcuni hanno abitato finora palagi, ora andranno ad abitare tugurii! Gente che ha vissuto vita agiata, ora condannata alla miseria; questa legge abolisce gli ordini de' mendicanti, e riduce mendici anco gli ordini possidenti. Di mendici si riempie l'Italia specialmente in quei luoghi ove molti sono gli ordini religiosi, come in Sicilia.

Questa legge è un sistema compito di socialismo. Il Governo prende i beni a quanti ordini religiosi ne posseggono e se li appropria, ed esso poi distribuisce a tutti gl'individui di quelli, qualunque sia la disparità della loro condizione, qualunque sia la disparità dei loro usi e delle loro abitudini, di diritti più non c'è esistenza, un misero salario, od elemosina; il Governo ente provvidenziale che spoglia tutti per provvedere a tutti, ad arbitrio suo! Impareggiabile ingiustizia!

E quanto alla miseria della elemosina si risponde: che non è colpa del Governo, ma non sono i beni in tanta copia che puossi soccorrere tutti in modo sufficiente, specialmente che parte debbono darsi a' mendicanti, da' quali non si ritrae alcun bene da mettere in comune.

Ed io vi domando di nuovo con quale giustizia voi volete ridurre persone che finora sono state possidenti ed alcune agiate, alla condizione di mendici? Come prendere i loro beni per distribuirli ad altri che non hanno mai avuto alcun diritto su di quelli, che non ne hanno avuti mai loro propri?

La logica conforme alla giustizia, se mai più di giustizia si può parlare, per lo meno porterebbe, che i mendicanti che già avete soppressi restino temporaneamente nelle loro case, le quali quindi si vadano chiudendo a poco a poco a misura che il Governo avrà i mezzi col sopravanzo de' beni degli ordini possidenti, di dare una pensione ai mendicanti, così l'ingiusta legge renderebbe meno danno ai religiosi possidenti ed ai mendicanti.

In alcune parti d'Italia, o signori, voi con questa legge stabilite il pauperismo, e specialmente in Sicilia. In essa gli ordini sono moltissimi, e sono coll'intero consorzio civile immedesimati; vivono con essi ogni ceto di gente, cominciando dal popolo minuto, vivono artigiani, artisti ed avvocati e patrocinanti e altri che prestano loro svariati servizi, vivono con essi molti del clero secolare, vivono con essi molti poveri; questa legge è là una rivoluzione sociale, getterà in mezzo alle strade straordinario numero di mendici, genererà il pauperismo.

Succederà in Sicilia quello che successe in Inghil-

terra, parlo di cose note; imperocchè si sa da tutti che la carità legale, piaga dell'Inghilterra alla quale non ha potuto mai mettere riparo, è sorta dopo la distruzione dei monasteri, perchè appunto numero di popolo viveva con essi, e più perchè i poveri che dalla religiosa carità traevano sostentamento alla vita, rimasero affamati sul lastrico.

In Sicilia specialmente in alcune grandi città i poveri abbondano, tra' poveri sono molti i quali per l'onesta loro condizione non possono chiedere l'elemosina per le vie, ma vanno in un chiostro a ricevere dalle mani pietose di un frate il pane per sè e per la famiglia. I poveri in alcuni luoghi sono aumentati, e sapete perchè? Per quell'altra legge che si addimanda della disponibilità ed aspettativa, legge iniqua, e che allo Stato ha apportato danni e non vantaggi, ed ha gettato nella miseria migliaia d'uomini colle loro famiglie, i quali onoratamente da lunghi anni prestavano servizio allo Stato, e che non avevano mai potuto temere che sarebbero senza alcun delitto privati de' mezzi di vivere. Con quella legge si sono aumentati i poveri, con questa si genererà il pauperismo.

Ed ormai è manifesto come non si apponevano al vero nè l'onorevole guardasigilli, nè l'onorevole Commissione, nè gli onorevoli Cortese e Sella, quando questa legge chiamavano legge di giustizia e di moralità, ma palesavano il vero l'onorevole Ricciardi ed altri, dicendo: questa è legge con cui si vogliono prendere dei denari; ma s'ingannavano eglino quando credevano che la pubblica finanza se ne sarebbe avvantaggiata.

No! o signori, v'ingannate, questa legge spoglia dei loro beni legittimi proprietari a profitto dei pubblicani, e di altra mala gente, che trae lucri turpi dalle sciagure altrui.

E mi permettano ancora l'onorevole Ricciardi ed altri, i quali dicono siamo in rivoluzione, questa non è legge giusta, ma è legge rivoluzionaria, mi permettano che risponda loro: queste vostre parole non hanno senso. Imperocchè eglino debbono convenir meco, che vi sono rivoluzioni giuste e rivoluzioni ingiuste, eglino certamente chiameranno rivoluzione ingiusta quella la quale si tentasse contro questo regno d'Italia, come chiamano rivoluzione giusta, quella la quale si fece contro i passati Governi d'Italia. E se vi sono rivoluzioni giuste e rivoluzioni ingiuste, vi sono leggi rivoluzionarie giuste, e leggi rivoluzionarie ingiuste; e se eglino vogliono le rivoluzioni giuste, e non vogliono le rivoluzioni ingiuste, debbono volere le leggi rivoluzionarie giuste, e non volere le leggi rivoluzionarie ingiuste. Il dire dunque siamo in rivoluzione, e questa legge è rivoluzionaria, è dire cosa che non ha senso; debbono eglino mostrare che la legge rivoluzionaria è giusta. Ma siccome eglino confessano che questa legge è contraria alla giustizia, eglino per non rinnegare alla logica e non condannarsi da per sè stessi come ingiusti, debbono rigettare questa legge.

No, o signori, non è possibile trattandosi di leggi, non considerare se sieno giuste od ingiuste; e siccome le leggi giuste prosperano gli Stati così le ingiuste li rovinano.

DE FALCO, *ministro di grazia e giustizia*. Signori, le parole dette oggi dall'onorevole D'Ondes-Reggio non sono state meno violenti, e meno acerbe di quelle che furono da lui pronunciate al principio della discussione di questa legge.

Egli sosteneva allora che deve esser respinta perchè contraria allo Statuto: e largamente diffondendosi su questo argomento pretendeva dimostrare che essa viola il patto fondamentale, perchè contraria all'articolo 1 che sancisce il principio essere la religione cattolica la religione dello Stato; perchè disconosce la guarentigia di tutte le proprietà senza eccezione stabilita all'articolo 29; perchè offende il diritto di libera riunione e di libertà individuale riconosciuto dall'articolo 32. E conseguente ai principii ed alle argomentazioni da lui professate conchiudeva dimandando alla Camera che fosse rigettata la legge senza nemmeno entrare a discuterla, perchè una legge contraria allo Statuto non può essere presa in esame da una Camera che è convocata ed esiste in forza dello Statuto.

L'onorevole Pisanelli ha già esaminato queste accuse; egli ha dimostrato che in nessuna maniera poteva dirsi che questo progetto di legge offendesse la santità dello Statuto, o qualcuna fra le disposizioni che in esso si contengono; e che rimaneva integro e rispettato quel patto fondamentale, intorno al quale si raccoglie l'italiana famiglia, e che è la guarentigia delle sue pubbliche libertà. E la Camera pressochè ad unanimità di voti, accogliendo queste considerazioni, respingeva l'eccezione pregiudiziale e si addentrava a discutere il merito del progetto di legge.

Nè poteva, o signori, essere altrimenti: tutte le accuse portate contro questa legge dall'onorevole D'Ondes-Reggio, o da altri oratori, che, come lui, la combatterono, furono già pressochè negli stessi termini, ma con qualche minore esagerazione, prodotte contro la legge del 29 maggio 1855, allorchè essa venne discussa con grande copia di dottrina e con grande solennità nel Parlamento subalpino. Allora, come oggi, si diceva essere quella legge incostituzionale; allora, come oggi, si opponevano contro di essa tutte le altre accuse, che, dopo undici anni, si vollero ancora ripetere in questa Camera. Ciò non pertanto, gli uomini onorandi che reggevano allora le sorti dello Stato dimostravano, ed il Parlamento subalpino con grandissima prudenza e sapienza civile sanzionava, che il concedere ed il togliere l'esistenza giuridica alle comunità religiose era di competenza dell'autorità civile; che essa, in tal guisa procedendo, mentre esercitava i propri diritti e manteneva le proprie prerogative, non offendeva, come non offende menomamente lo

Statuto; che quella legge finalmente era legge di civiltà e di giustizia.

Nè ora, o signori, diversa è la condizione delle cose; per il che io non potrei o dovrei fare altrimenti che ripetere quanto allora fu largamente esposto, ed abuserei della pazienza della Camera, se volessi soffermarmi a dimostrare che effettivamente la legge sottoposta al vostro voto non esce dai confini dei poteri che sono al Parlamento attribuiti. D'altra parte, il mio onorevole amico deputato Pisanelli ha già opportunamente ribattute le argomentazioni dell'onorevole D'Ondes-Reggio; e dopo il vostro voto sulla mozione da lui proposta, e la solenne votazione dell'articolo 1 del progetto, io credo che questa discussione sia esaurita.

Io debbo invece brevemente occuparmi di quanto l'onorevole D'Ondes-Reggio ha oggi esposto alla Camera; io debbo respingere con tutte le forze la nuova accusa che egli ha mosso a questa legge, allorchè la qualificava testè legge di ingiustizia e di spogliazione.

Egli diceva infatti: la vostra legge è legge che viola la giustizia; voi prendete i beni che appartengono ad alcune corporazioni religiose per destinarli a mantenere membri di altre corporazioni; voi vi proponete di impoverire alcuni, per sollevare la miseria degli altri; ma in fatto mentre ordinate una ingiusta distribuzione dei beni delle corporazioni soppresse, voi non fate che aumentare il numero dei poveri: e conchiudendo diceva non essere secondo verità il qualificare legge di giustizia una legge che sarebbe meglio definita ove si chiamasse legge di finanza, legge di appropriazione, o, come diceva non so più qual altro oratore, legge di spogliazione.

Signori, quando verrà in discussione l'articolo 7 di questa legge, il mio collega, ministro delle finanze, vi fornirà la prova che i beni che provengono dalla soppressione delle corporazioni religiose bastano a mala pena al pagamento delle pensioni ai membri degli istituti soppressi; egli vi dimostrerà che se non si ritarda per alcun tempo il pagamento delle pensioni ai mendicanti, sarà difficilissimo il sopperirvi senza imporre nuovi sacrifici allo Stato. D'altra parte, voi avete veduto, o signori, essere nel concetto della legge che i beni i quali provengono dalla soppressione delle corporazioni religiose non vadano a beneficio dello Stato; ma sibbene si convertano nella istituzione di un fondo per servire a tutti quegli usi che sono indicati nell'articolo 28 del progetto della Commissione; il quale fondo è destinato a pagare le pensioni ai religiosi delle corporazioni soppresse, a corrispondere le congrue ai parroci più poveri, ad esonerare i comuni dall'obbligo di sopperire alle spese del culto, e ad altri usi pii.

Dunque non vi è in questa legge alcun intendimento di spoglio od alcuna ragione di profitto; essa si limita veramente alla soppressione delle corporazioni religiose come contrarie alle condizioni ed alla civiltà dei tempi. Ora, una volta che queste corporazioni vengono

soppresse per un motivo di eminente utilità pubblica, quale altro metodo poteva seguire il Governo fuorchè quello di distribuire i proventi dei beni da esse finora posseduti in maniera da sopperire ai bisogni di tutti coloro che in forza della legge medesima usciranno dalla vita comune per ritornare alla secolare? E notate che le pensioni le quali vengono attribuite tanto ai membri dei corpi possidenti, quanto a quelli dei corpi mendicanti sono uguali ed anche superiori a quelle fissate da parecchie leggi precedenti, e singolarmente a quelle determinate nella legge italiana del 1810, ed a quelle stabilite colla legge 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane.

È vero che allora si stabilivano le pensioni in proporzione dei beni spettanti a ciascuna casa; ma nel tempo stesso si determinava per ognuna di esse un *maximum* ed un *minimum*, il quale si trova essere molto simigliante a quello proposto nella legge attuale; con questo di più che questa stabilisce una pensione anche pei membri degli ordini mendicanti.

CANTÙ. I valori sono cambiati.

PRESIDENTE. Non interrompano.

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA. In quanto poi alle ultime parole dell'onorevole D'Ondes, colle quali pretendeva dimostrare che dalla soppressione dei monasteri ben lungi dallo sperare un miglioramento nelle condizioni civili ed economiche del paese debba derivarne un detrimento; e che agli antichi poveri se ne aggiungeranno dei nuovi, riempiendo di essi il paese, e sostituendo il pauperismo generale al pauperismo dei mendicanti; io rispondo ricordando alcune parole che il conte di Cavour profferiva, allorchè discutevasi nel Parlamento subalpino questa legge medesima.

Egli in un dotto ed eloquente discorso che è bene ricordare anche oggi alla Camera, mostrando quanto danno derivava, nello stato attuale della società, dalla conservazione delle corporazioni religiose, e rispondendo a coloro che gli dicevano: dipendere un tale apprezzamento dal difetto di considerare la questione nella teoria, anzichè nella pratica, egli passando in rassegna le condizioni dei diversi paesi d'Europa, diceva: che « la condizione economica dei paesi stessi si poteva determinare con una formola matematica; la quale è che la loro prosperità sta in ragione inversa dei frati che vi sono conservati. » Volete voi vedere infatti dove maggiore è la povertà, e la civiltà è minore? Numerate i conventi e vi sarà agevole il riconoscerlo. Se quindi la Sicilia, come diceva l'onorevole D'Ondes, è ancora povera; se la Sicilia non è venuta a quel grado di ricchezza, al quale è giunta in altri tempi e può giungere ancora, forse lo deve in parte a quel gran numero di monasteri che la ingombrano; specie di piante parassite che muoiono esse stesse e fanno morire quanto le circonda.

Restituite questi beni all'industria, restituiteli al commercio; ed allora coloro che stentano mendicando

attorno ai chiostrì, ritornando alla vita civile, diverranno cittadini utili a se stessi, alla società, ed allo Stato: e quella mano di beni che rimaneva inutile ingombro di ricchezza improduttiva aumenterà il numero dei proprietari, ed accrescerà la prosperità del paese. (*Segni di assenso*)

Ma io non andrò dilungandomi più oltre nella discussione. La coscienza pubblica ha già risolta questa questione; e ad essa, non vi ha dubbio, riuscirà conforme il vostro voto. Mi riassumo: questa legge non può essere impugnata sotto il rapporto della costituzionalità, perchè, nessuna delle accuse scagliate contro di essa sussiste. No, o signori, noi non rechiamo offesa alla religione; le corporazioni religiose non sono di essenza del cattolicesimo, e se anche lo fossero, noi non togliamo loro che la personalità civile, lasciando ai membri che vi appartengono la libertà di vivere come meglio loro aggrada, e di credere secondo i suggerimenti della loro coscienza.

Non offendiamo il diritto di proprietà; perciocchè nessuno ha mai pensato disporre circa la destinazione dei beni delle corporazioni religiose finchè sussistono. Ma questi sodalizi non possono paragonarsi a proprietari privati: sono degli enti civili creati per finzione di legge; ed una volta che la legge toglie loro quella personalità giuridica che per motivi d'utilità pubblica aveva in essi riconosciuta, i loro beni, secondo le regole generali della legislazione, debbono devolversi a quegli che raccoglie la proprietà delle successioni vacanti, cioè allo Stato. Non portiamo limitazione alcuna al diritto di riunione ed alla libertà individuale, perchè, lasciando di determinare il senso dell'articolo 32 dello Statuto, nessuno intende di impedire ai membri di queste corporazioni di vivere e credere secondo loro piace; ed è soltanto, lo ripeto ancora una volta, la personalità civile che si toglie agl'istituti religiosi ai quali sono aggregati.

Ma nello stesso tempo, si dia pace l'onorevole D'Ondes-Reggio, noi facciamo una legge di civiltà e di giustizia. Lo spirito di Dio, se non ha abbandonato, come diceva l'onorevole Massari si è almeno in gran parte allontanato da queste istituzioni; giovevoli queste un tempo, e corrispondenti a reali bisogni della società, ora sono divenute o inutili o dannose, però la legge cessa dal riconoscerne la esistenza civile. Ma un'equa distribuzione dei beni dalle istituzioni stesse posseduti; la destinazione delle rendite al mantenimento di coloro che ne facevano parte e ad altri simili scopi, escludono da questa legge i caratteri di una legge di finanza, o di spogliazione. Voi potete quindi votarla colla coscienza di segnare col vostro voto pel nostro paese un nuovo passo nel progresso della vita sociale. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ondes-Reggio ha proposto due nuovi articoli da sostituirsi a quelli del progetto della Commissione.

Essi sono così concepiti:

« I beni di ciascuna casa religiosa si distribuiranno in pensioni eguali, vita durante, ai religiosi sacerdoti, ed alle religiose coriste.

« A ciascun laico o converso si darà vita durante il terzo di quanto spetterà a ciascuno dei sopradetti.

« Art. 4. Le case dei mendicanti si andranno dal Governo gradatamente chiudendo, come si potrà agl'individui delle medesime dare un annuo assegnamento coi sopravanzi di beni delle case religiose di possidenti. »

« A ciascun religioso sacerdote o religiosa corista di ordini mendicanti sarà dato vita durante lire 500; ai laici conversi vita durante lire 250. »

L'onorevole Errante ha proposto quest'emendamento al numero 3 dell'articolo 3 del progetto della Commissione:

« 1° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordine mendicante fino ad anni 60, lire 360 annue;

« 2° Per coloro che hanno più di 60 anni, o che giustificassero di essere colpiti da grave ed incurabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, lire 400. »

ERRANTE. Questo mio emendamento si compone di due parti. Ho visto che la Commissione assegna, come minimo, la somma di lire 360 a coloro che hanno meno di 40 anni ed appartengono agli ordini possidenti; ho visto che la Commissione non fa distinzione di sorta tra i diversi ordini di possidenti, in guisa che tanto quelli che appartengono agli ordini più ricchi, quanto quelli che sono addetti agli ordini meno agiati, hanno tutti una eguale retribuzione. Da ciò ne deduco che il principio da cui fu mossa la Commissione non è altro che di soccorrere ai bisogni di ciascuno ridotti ai minimi termini. Ora, una volta che si è fissata pei possidenti la somma minima di lire 360, io non so comprendere perchè ai non possidenti di qualunque età la somma prefissa sia di sole lire 250. Io trovo che, se non si vogliono far distinzioni assurde fra ordini possidenti e non possidenti, come riguardo ai primi non si è fatta diversità tra coloro che posseggono di più e quelli che posseggono di meno, si debba adottare come minimo pei mendicanti quella somma stessa che si è stabilita per gli ordini possidenti. In fatti, si può forse dire che la somma assegnata a costoro ecceda i bisogni ordinari? Certamente no, perchè la somma di lire 360 basta appena ai loro bisogni. Per qual motivo dunque si diminuisce ancora questa somma allorchè si tratta di ordini non possidenti? Non trovandovi alcuna ragione logica, io vorrei che si adottasse la stessa cifra.

Ma v'ha di più: nell'articolo 4 si prevede il seguente caso:

« Coloro che all'epoca dell'attuazione di questa legge giustificassero d'essere colpiti da grave ed incurabile infermità che impedisce loro ogni occupazione avranno

il diritto al massimo della pensione stabilita, a seconda delle distinzioni fatte nel precedente articolo. »

Quelli che apparterranno agli ordini possidenti adunque, sebbene non abbiano compiuti 60 anni, hanno sempre diritto al *maximum* della pensione, cioè ad una pensione di lire 600 in caso di infermità grave ed incurabile. Ma questa è ragion fisica, ragion naturale. Se uno che appartiene agli ordini mendicanti, ha compiuto gli anni 60, o si trova afflitto da grave ed incurabile infermità, certamente a costui dovete dare un *maximum*, che non sarà di lire 600 se vuolsi, ma che potrà essere di lire 400 almeno, onde trovarsi in proporzione delle lire 360 che come spero stabilirete per gli ordini mendicanti.

La Camera comprende, che vi sono leggi, superiori a qualunque eccezione, le leggi di umanità. Ora, se voi negate quello che date a tutti gli altri, se ricusate a colui che abbia compiuto 60 anni, o si trova affetto da grave ed incurabile infermità, un aumento di pensione solo perchè non appartenne ad ordini possidenti, violereste ogni principio di equità, ogni legge di eguaglianza.

L'onorevole D'Ondes-Reggio ha stabilito un principio diverso, un principio direi aristocratico: egli ha proposto che si fissassero pensioni diverse secondo le diverse possidenze: ma se la Camera vuole essere conseguente a se stessa, deve seguire unica norma. Io non so perchè i non possidenti, i quali hanno uguali bisogni dei possidenti, si debbano trovare in posizione cento volte peggiore degli altri.

Il mio emendamento adunque ha per iscopo di fare in modo che coloro i quali non appartengono agli ordini possidenti, abbiano, se non altro, tanto da poter vivere, o a dir meglio, da non perire di stenti o d'inedia!

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre nella discussione domando se gli emendamenti dell'onorevole D'Ondes-Reggio siano appoggiati.

(Non sono appoggiati.)

Domando ora se è appoggiato l'emendamento proposto dall'onorevole Errante.

(È appoggiato.)

La parola è all'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Lo svolgimento che ha dato l'onorevole Errante alla sua proposta mi pare che debba essere la linea nella quale deve tenersi la Camera sull'articolo 3, e la sobrietà dello svolgimento medesimo deve essere la misura delle nostre discussioni.

Non vi ha dubbio che ad ogni articolo di questa legge può affacciarsi la questione della giustizia, ma della giustizia relativa, non della giustizia assoluta della legge, imperocchè di cotesta noi dovemmo tener proposito quando fu fatta la discussione generale.

Una volta stabilito che non si voleva nel regno d'Italia fare un miserabile espediente di finanza, ma s'intendeva rendere omaggio a due grandi principii di diritto pubblico e di economia politica, cioè alla incom-

patibilità delle congregazioni coll'ordine sociale ed alla impossibilità di lasciare stagnante tanta parte della proprietà immobiliare; una volta che questo era stato detto, ed io me ne feci un obbligo morale per rendere ragione del mio voto e per togliere alla legge quella impronta di ostilità che altrimenti se le potrebbe attribuire, veniva di legittima conseguenza che la legge in genere non si potesse altrimenti combattere.

Quindi io non intendo il perchè abbia ciò fatto l'onorevole D'Ondes-Reggio, e se altri volesse imitarne l'esempio, avrebbe lo stesso torto, non essendo ammissibile un regresso oratorio per ridiscutere la legittimità di una legge che nel suo principio fondamentale fu già deliberata.

Quanto infatti era mestieri che si addimostrasse come non vogliamo fare una legge ostica in danno degli individui appartenenti alle corporazioni religiose, altrettanto è chiaro adesso che, essendo stato dimostrato tutto questo, non resta altro se non che il badare alla giustizia delle singole disposizioni.

Io dunque mi accosto alla proposta Errante per un motivo di pura giustizia.

La Camera è concorde, in genere, che debba provvedersi alla sussistenza dei componenti le corporazioni religiose, i quali dopo lungo tempo di speciali abitudini e di vita isolata, vengono ad essere novellamente rimessi in seno della società.

Certamente essi non vi rientrano con attitudini e mezzi eguali agli altri cittadini; quindi il provvedere alla nuova ed eccezionale loro sorte è un bisogno di stretta giustizia. Ma quale sarà la misura per provvedervi? La misura estrema è evidentemente data (come diceva l'onorevole guardasigilli) dalla sufficienza, o no, dell'asse spettante alle corporazioni soppresse, e che deve servire ai provvedimenti i quali sono conseguenza dello scioglimento delle corporazioni medesime.

Nè io posso acconciarmi all'idea veramente privilegiata dell'onorevole D'Ondes, che abbia a darsi larga pensione a coloro che appartenevano a cenobi molto doviziosi, ed abbiano a restare sotto le sofferenze di un insoddisfatto appetito quei religiosi, i quali vivevano nei conventi con minore larghezza dotati.

È per questo, signori, che spero che la Camera voglia penetrarsi, esservi qualche cosa a fare per i componenti gli ordini religiosi mendicanti, imperocchè anch'essi hanno diritto di vivere, quando cessano di mendicare. Il dire che essi vivevano in una comunione non possidente, non è sciogliere l'argomento. Il bisogno della vita è eguale per loro come per gli altri religiosi; e se non possedevano, soccorrevali la pubblica carità così abbondantemente, che nulla ad essi faceva difetto. Quindi bisogna provvederli in modo più equo, più decente, più proporzionato alle necessità della vita.

Mi è d'uopo confessare che il mio voto non saprei darlo ad un articolo di legge ove si concede ai sacer-

doti degli ordini mendicanti (unicamente perchè appartenevano ad ordini mendicanti) sole lire 250, mentre il minimo delle pensioni date ai religiosi di altri ordini è di 360 lire. Questo minimo che vorrebbe applicato agli ordini mendicanti l'onorevole Errante, mi pare una cifra di stretta giustizia. Signori, facciamo quello che è politico, facciamo quello che è economico; ma facciamolo colle norme della equità e della longanimità. Anzi tanto più giova far così, perchè in materia delicata come questa, torna bene il togliere agli avversarii delle civili riforme persino il pretesto dei lamenti.

Codesti avversari del progresso sociale non credo che possano essere animati da buono spirito religioso nè consigliati da sincera morale. Essi traggono partito dalla poca nostra circospezione e dagli scarsi riguardi; e, facilmente esagerando, vengono a dirci che qui si fa una legge di spogliazione. No, l'Italia fa quel che fecero gli altri popoli, e che Roma tollerò; essa fa una legge voluta dagli interessi e diritti della società; ma bisogna che la facciamo con giustizia, e che si soffochino le indiscrete impulsioni con la prudenza dei voti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricciardi.

PISANELLI. Vorrebbe il signor presidente permettere alla Commissione d'esprimere il suo voto?

PRESIDENTE. La Commissione non ha diritto di parlare quando vuole. Credo però che a risparmio di tempo e per l'ordine della discussione non convenga che parli ora. Sarà meglio, come si è praticato nella discussione della legge sui provvedimenti finanziari, lasciare che si svolgano tutti gli emendamenti proposti su questo articolo; e, quando saranno stati svolti, la Commissione risponderà a tutti con un solo discorso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricciardi.

RICCIARDI. Credo anch'io che questo provvedimento di salute pubblica, il quale andrà a ferire molti interessi e molte suscettibilità, debba da noi essere temperato in tutti i modi possibili. Per conseguenza alla proposta dell'onorevole mio amico Errante aggiungo quest'altra.

Si vuole dall'articolo 3 della presente legge che ai religiosi sacerdoti ed alle religiose coriste degli ordini possidenti sieno assegnate 600 lire annue, se hanno più di 60 anni; 400 lire, se hanno da 40 a 60 anni; 360 lire, se hanno meno di 40 anni. Gli onorevoli Commissari non hanno, secondo me, badato a due cose. In primo luogo non hanno badato che l'anno si compone di 365 giorni, e che per conseguenza accadrà che i frati e le monache, cui sono assegnate 360 lire, durante cinque giorni dell'anno debbano digiunare. (*S'ride*) Credo che il meno che si possa dare ad un individuo sia maschio, sia femmina, sieno venti soldi al giorno; io credo che non si possa vivere a meno. Dunque cinque giorni di digiuno sono stati inflitti dalla Commis-

sione a quella povera gente, e ciò senza tener conto del 29 febbraio, che ricorre ogni quattro anni, il che significa un giorno di nuovo digiuno straordinario ogni quattro anni. (*Rumori e risa*)

L'altra cosa strana è la seguente che, invece di accrescere la pensione secondo lo scemare degli anni, vale a dire col crescere dell'appetito, la legge ne diminuisca la cifra. Pure io non chiederò un'inversione, ma solo che il *minimum* venga fissato a 400 lire, perchè io credo che in buona coscienza non si possa dar meno di ciò a un povero diavolo di frate, o una povera diavola di monaca, che hanno passato una ventina d'anni in un chiostro, cioè senza avere imparato un mestiere, ed i quali però, nell'uscirne, non troverebbero come campare la vita. Se rimanessero invece nel chiostro, avendo la casa gratuita, e per soprappiù i benefizi risultanti dall'applicazione del principio di associazione, potrebbero vivere, ma non già fuori, siccome ho detto.

Io spero che la Camera sia per trovar giusto che il *minimum* delle pensioni venga portato a 400 lire: tanto più poi, che il sacrificio sarà leggiero, mentre renderà più agevole l'accettazione della legge.

PRESIDENTE. La parola spetta ora all'onorevole Majorana-Calatabiano, il quale ha proposto a quest'articolo il seguente emendamento, al numero 1, primo comma: « Se nel giorno della pubblicazione della presente legge hanno 60 anni compiti... » *Segue come nell'articolo della Commissione.*

MAJORANA-CALATABIANO. Il mio intendimento si è di procurare che sia stabilito positivamente il giorno nel quale si debba computare l'età dei membri delle corporazioni soppresse per gli effetti della pensione.

Voci. Più forte! Non si sente!

MAJORANA-CALATABIANO. In tal modo sarà generalmente applicata una misura uniforme nella determinazione dei diritti di ciascuno di coloro che sono colpiti dalla presente legge.

Io non trovo, infatti, indicato il giorno nel quale gli anni 40 o 60, la diversità d'anni, insomma, si possa calcolare. E siccome, nell'articolo 7 del progetto di legge, vedo che il diritto a conseguire la pensione comincia col giorno del possesso, così mi si affaccia qualche dubbio: si vuol considerare che il diritto a ragguagliare la pensione si mostra contemporaneamente al diritto di percepirla? Allora io ci trovo l'inconveniente, che vi saranno diverse misure, secondo le diverse date del possesso nella sistemazione del diritto dei membri delle varie corporazioni. Di più, se il diritto di conseguire le pensioni si mostra col giorno dell'immissione in possesso, col giorno dell'abbandono dei chiostri, occorreranno tanti decreti di attribuzione delle pensioni, quanti sono i verbali di possesso, ciò che renderebbe complicato il lavoro della pubblica amministrazione, e differirebbe il diritto degli interessati, finchè non ne avessero avuta la liquidazione speciale.

Per questo ho chiesto che nell'articolo 3, o se non piace alla Commissione di fare questo esame ora, anche nell'articolo 7, ho chiesto si stabilisca un termine uniforme per tutti.

Io ho voluto accennare al giorno della pubblicazione della legge; ma non nego che vi potrebbe essere qualche difficoltà, cioè che in quel giorno ci sarebbe anticipatamente diminuita la probabilità dell'aumento a favore di frati di un assegnamento maggiore, posto che i 40 o 60 anni venissero a compierli qualche tempo dopo la pubblicazione della legge medesima. Ci sarebbe pure un altro inconveniente, cioè che, il giorno in cui verrebbe determinato l'ammontare della pensione, non sarebbe giammai quello in cui ne comincerebbe il diritto alla percezione, perciò sarebbe senza interesse, finchè non si fosse aperto il diritto al pagamento, la sistemazione del diritto medesimo.

Avvi però giustizia che i diritti in generale maturino colla pubblicazione della legge; e non se ne differisca la liquidazione, quando la si può avere prontamente e in modo eguale per tutti.

Ma replico, siccome il mio desiderio è di aspirare alla uniformità, sono prontissimo che invece di designare come giorno in cui si statuisce l'atto quello della pubblicazione della nuova legge, si dica che sia 1 mese 2 mesi, 3 mesi dopo.

L'uniformità però la desidero anche per doppia ragione.

In primo luogo, perchè, sapendosi che il giorno della immissione in possesso è quello nel quale si viene a sistemare un diritto che è di varia misura, vi possono essere brighe, artifizii, dolosi ritardi o astinenze, e anche per parte degl'interessati, i quali dovrebbero prestarsi a concorrere alle varie operazioni che precedono la immissione in possesso, e anche per parte degli agenti preposti all'esecuzione di quegli atti. Io dico in breve che ci potrebbero essere dei fatti e delle omissioni, che affrettare potrebbero al di là della ragione, o protrarre indefinitamente l'acquisto dei diritti alle pensioni.

Concluderò adunque che sarebbe giusto lo stabilire un termine uniforme, però io non ne formo una questione essenziale pel presente articolo. Me ne rimetto alla Camera, perchè, ove non voglia accogliere l'emendamento per l'articolo 3, ne differisca l'esame per l'articolo 7.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine degl'iscritti io dovrei ora dare la parola all'onorevole Castagnola, ma per la stessa ragione che ho detta pur dianzi, che è di guadagnare tempo, stimo conveniente che prima si svolgano le obiezioni e gli emendamenti, e che i membri della Commissione rispondano dopo a tutti. Supponendo che la Camera trovi ragionevole quello che ho detto, darò la parola all'onorevole Guerrazzi.

GUERRAZZI. Circa l'emendamento del deputato D'Ondes...

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Guerrazzi

che l'emendamento del deputato D'Ondes non fu appoggiato; ella può parlare sugli altri.

GUERRAZZI. Io credeva che il mio onorevole amico D'Ondes-Reggio avrebbe nella presente discussione imitato l'esempio di un santo; l'esempio di un santo, quando il santo è un buon uomo, sia da seguitarsi non solamente dall'onorevole D'Ondes, ma anco da noi, io vo' parlare di san Pietro igneo, il quale, trovandosi sopra uno strato di fuoco, prese una rincorsa per passarlo di un tratto e rimanere scottato il meno possibile; egli non l'ha voluto imitare, e sì che io gli avea promesso che, non ostante la stima, la quale grandissima io gli professo, gli avrei rimbeccato le sue parole! Ora io vengo a mantenere la mia parola ed a spezzare una lancia con lui, e volentieri la spezzo, appunto per amore della giustizia che egli invoca e della verità che egli crede illumini i suoi passi...

PRESIDENTE. Scusi onorevole Guerrazzi...

Voci a sinistra. Lo lasci parlare...

PRESIDENTE. Io debbo fare il mio dovere... (*Sì! sì!*) nè intendo che alcuno mi faccia osservazioni, mentre faccio osservare il regolamento. Le ripeto, che l'emendamento dell'onorevole D'Ondes non è stato appoggiato; e perciò è fuori di discussione. Se poi la Camera desidera che l'onorevole Guerrazzi continui a parlare anche contro l'emendamento D'Ondes, che non è stato appoggiato e che non è più in discussione, faccia pure. (*Rumori in vario senso*)

Voci a sinistra. Parli! parli!

PRESIDENTE. Ebbene parli su ciò che vuole, quando la Camera lo consente; ma il mio dovere esige che io lo avvertissi.

Voci a destra. Ha ragione.

GUERRAZZI. Io ringrazio grandemente la Camera di questa sua cortesia.

Io intendeva parlare sopra l'articolo 3, e, se parlando sopra l'articolo 3, verrò a toccare qualche cosa della questione generale, non faccio altro che imitare l'esempio che pur testè ha dato il signor ministro guardasigilli, il quale, se non isbaglio, è rientrato nella discussione generale. Ed io per me credo essere questa utilissima cosa, perchè nè il Ministero, nè noi, dobbiamo nè possiamo restare un momento sotto la impressione di parole che egli si è permesso di adoperare oggi, le quali suonano che noi facciamo atto di spogliazione e d'ingiustizia.

Ma può egli credere che io, e tutti i miei onorevoli colleghi non ripugneremmo a quest'atto quanto vi ripugna egli stesso?

D'ONDES-REGGIO. Per le intenzioni sì.

GUERRAZZI. Dunque, come ho detto poc'anzi, io sperava che o egli avrebbe taciuto, o percorsa questa discussione a mo' che san Pietro igneo passava sul fuoco.

Affrettiamoci pertanto a purgarci dalle replicate accuse dell'onorevole D'Ondes, le quali, non solo possono avere un rimbombo sinistro nel paese giornali-

stico, ma che forse potrebbero anche avere un'eco più funesto nella coscienza pubblica non dirittamente informata. Importa dunque dimostrare come noi non facciamo altro che la giustizia, non facciamo altro che usare del nostro diritto.

Bene sta che l'emendamento dell'onorevole D'Ondes sia stato respinto, pur nondimeno vive lo spirito del medesimo; ed è mestieri sia combattuto, non solo per le ragioni generali esposte dal signor ministro guardasigilli, ma anche per alcune altre particolari che questi forse ha creduto non meritevoli della sua considerazione, e che io all'opposto reputo opportuno di fare palesi.

Egli chiama questa legge anacronismo, dolendosi che stabilisca diverse categorie.

Or, sarà facile dimostrare come l'anacronismo stia precisamente nel concetto dell'onorevole D'Ondes-Reggio. Di vero egli ragiona così: alcuni frati sono possidenti, alcuni mendicanti; ora, i possidenti vivono lautamente, sono avvezzi agli agi, ai comodi della vita. Certo io qui non voglio, assumendo le parti del *Diavolo zoppo*, condurvi a scoperchiare i tetti dei conventi e farvi vedere tutto quello che si opera là dentro, ma certo io credo che l'onorevole D'Ondes-Reggio abbia detto poco; e penso che non solo ci si viva lautamente e profusamente, ma altresì scandalosamente. (*ilarità e segni di approvazione*)

Ma io domando all'onorevole D'Ondes-Reggio questa maniera di vivere dei frati corrisponde ella o no ai dettati, e agli insegnamenti di Gesù Cristo, che io ed egli veneriamo e adoriamo del pari? Il signor D'Ondes-Reggio che è così dotto è per insegnarmi che i convivi dei primi cristiani, e degli apostoli si chiamavano *agape* perchè quivi erano più i baci che i bocconi... (*ilarità*)

Or dunque, se vivono in codesta maniera, vivono contro lo spirito della religione, contro le prescrizioni di Gesù Cristo; e se così vivono, vivono ad uso feudale quando l'abate si metteva a cavallo anche egli armato di corazza, dimodochè, quando il Papa richiese Riccardo Cuor di Leone gli rendesse franco il vescovo di Beauvais caduto in battaglia, suo diletto figlio, egli gli mandò la corazza dello abate con la domanda: « mira se questa è la veste del tuo figliuolo. » Parole, che adoperarono i figli di Giacobbe quando gli mostrarono la veste insanguinata di Giuseppe. (*ilarità*)

Crede poi veramente l'onorevole D'Ondes-Reggio che questa distinzione tra frati possidenti che vivono lautamente e frati mendicanti che vivono poveramente ci sia? Non è il nome che fa la cosa; si dicono frati mendicanti così per dire, ma egli dovrebbe conoscere meglio di me un detto latino, il quale definisce così i frati mendicanti, *nihil habentes omnia possidentes*. (*Risa di approvazione*)

Se egli desidera avere qualche delicatezza vada nella cella dei mendicanti, e quivi troverà degli alberelli e

unguenti, e pomate, (non so se per loro, e parrebbe di no perchè il più delle volte i frati sono zucconi) (*Sì ride*), lacque stillate... Che più, glie l'ho da dire? Io ci ho trovato dei sigari dell'Avana! I frati mendicanti vivono su tutto; vivono su la pioggia e sul ciel sereno, vivono sopra la immagine di Cristo che si stacca di croce per abbracciare santa Caterina di Siena (e sono i Domenicani); vivono sul baratto del cuore fra santa Brigida e Gesù Cristo (e sono i Francescani), cui fu rogato un contratto notarile il quale si espone alla venerazione dei fedeli.

Se io davvero non temessi trattenere la Camera in cose che a primo aspetto non sembra meritino la sua attenzione, e che pure sono gravissime come quelle che ci chiariscono che anche ora i frati altro non facciano che seminare e mietere il campo dell'errore, e fin tanto che questo campo dura non isperate che la verità trionfi, non confidate che la libertà faccia suo profitto.

Adesso non corrono bene due anni. Nella mia villa è venuto un frate a benedire i bruchi: intorno a lui riverenti i contadini, io appoggiato a un olmo, tristo in sembiante: quando egli a un tratto, sospettando forse che io lo irridessi, così parlò inverecondo e procace. Oh! io se l'ho fatta bene la scomunica; caso mai non riuscisse la colpa sarà vostra, perchè non avrete avuto fede; quando si ha fede, figliuoli miei, vedete quell'olmo là dove è appoggiato quel signore, se gli si dica: movetevi olmo, e l'olmo e quel signore se ne andrebbero via. Così parlava un frate due anni fa, me presente, nella mia villa! (*ilarità*)

Dunque la distinzione tra frati mendicanti, e frati possidenti occorre di nome, in fatto entrambi vivono lussuriosamente, senza dubbio contro lo spirito e contro la lettera del divino evangelo.

E non è punto vero che noi condanniamo tutta questa gente alla miseria, quante volte noi leviamo a costoro i beni immobili cui a torto possiedono, imperciocchè, mettendo da parte quanto ci venne affermando il signor ministro guardasigilli che, prelevate le pensioni da questi beni, quello che avanza è osso, mi pare che quello che fu assegnato ai frati sia anche di troppo in proporzione dei meriti loro.

Nè manco è vero che noi gittiamo i frati per la strada, dove non potranno esercitare impiego, o professione di sorte: se questi frati, come diceva il mio amico D'Ondes-Reggio, sono splendidi di dottrina e di ingegno, chi toglie loro di andare ad esercitare queste luminose facoltà loro anche fuori del convento, ed ottenere così un aumento alla pensione che godono? Finalmente molti di noi entrarono nel mondo senza pensione di sorte, eppure ci siamo retti in virtù della nostra industria e del nostro ingegno, mentre i frati hanno il viatico, hanno la borsa provveduta pel viaggio; 600 lire annue, se ci aggiungete un po' di messa arrivano a 1000; se poi il frutto delle facoltà che il nostro

D'Ondes-Reggio sbracciò loro con la pala, saranno capaci a fare qualche cosa; e poi l'*egestas* è gran madre d'industria. Ora, se si aggiunge a quello che la legge loro concede ciò che potranno, lavorando, procacciarsi, è agevole comprendere com'essi godranno vivere più largo di moltissimi altri cittadini, i quali pure non hanno provocato fin qui la pietà e la commiserazione del mio amico D' Ondes-Reggio.

Ma il mio amico D' Ondes-Reggio si è spinto più oltre, ed ha detto essere questa legge ingiusta, legge di spogliazione, legge di cui si dovrebbe vergognare anche un popolo barbaro. Pare impossibile che simili idee e simili parole escano dalla bocca dell'onorevole D' Ondes-Reggio, il quale, sappiatelo tutti, si palesò mai sempre avversissimo alla proprietà letteraria.

Ora, vi domando io se vi è proprietà più sacra della proprietà letteraria, la quale in certa maniera ritiene tuttavia parte del cervello, dell'anima del suo creatore. Eppure egli, così tenero pei frati, vorrebbe che il misero produttore di cose letterarie, o scientifiche non ritenesse neppure un minuto del possesso delle opere sue! Ma come queste contraddizioni possono capire dentro un cervello dirittamente ordinato? Qualche volta io mi spavento pensandoci su, nè so spiegarle altrimenti che immaginando il cervello dell'onorevole D' Ondes-Reggio uguale al mondo, in cui da una parte c'è mezzogiorno, nel punto stesso che dall'altra ci è mezzanotte. (*ilarità*)

La proprietà non è tutta ad un modo; lo Statuto ha considerato unicamente la proprietà comune, la proprietà, dirò così, volgare; ma occorrono altre proprietà, le quali non presentando tutti i caratteri di vera proprietà legale quale è attualmente definita e costituita dalla legge, forza è che nuove leggi dispongano su di essa.

Abbiamo veduto quanto nella proprietà letteraria, dove l'onorevole D'Ondes si mostri crudele; ma tacendo di lui, notiamo come tutte le legislazioni si dispongano di questa proprietà in modo diverso dalla proprietà comune; ed anche attualmente in Francia vuolsi dichiarare che non abbia ad essere perpetua, ma bensì limitata a cinquant'anni.

Caratteri della proprietà comune sono duplici, sia rispetto all'ente che possiede, sia alla cosa posseduta. Qui l'ente nasce, e si chiama uomo e cittadino; la cosa sta nel suo pieno ed assoluto dominio, la può alienare, la trasmette ai suoi eredi; fa parte di lui, gli s'impomba, per così dire nelle ossa. Ora mi faccia grazia l'onorevole D'Ondes-Reggio: ha mai trovato nella storia naturale la bestia frate?

Diceva benissimo il ministro guardasigilli: il frate non esiste in natura, lo ha fatto la legge.

Pertanto, quello che la legge ha fatto per un motivo può disfare per un altro. E se così è, allora questi beni a chi li trasmettono i frati? Ai loro eredi forse? Li possono avere ma non li devono avere. (*ilarità*) Dun-

que questi beni devono ricadere per necessità allo Stato.

Bene, potremo discutere, e discuteremo su che intende il Ministero per *Stato* ed intendiamo noi; e vedremo allora, se veramente, come egli ci asserisce, presi ch'ei si abbia tutti i beni delle corporazioni, con gli obblighi imposti da questa legge, egli li proverà tale peso da cascarci sotto. E quando pure per un momento fosse così, esamineremo se avverrà allo Stato quello che successe ad Esopo, il quale s'incaricò di portare il corbello del pane alla brigata, il quale ad ogni sosta diminuendo terminò col non portare nulla.

Or dunque mi sembra l'Ondes-Reggio non avesse davvero diritto di muovere accuse così violente contro cotesta legge e contro noi che la difendiamo.

Io non so fino a che punto adesso sono per accostarmi alle idee dell'onorevole Errante, ma dichiaro che se combatto il frate, non ho mai combattuto e non combatterò l'uomo. Ora aprirò schietto quello che sento: cotesto articolo mi sembra compilato in modo alquanto strano per non dire altro; per esso s'induce una distinzione tra mendicanti e possidenti, come precisamente per altri fini ha fatto l'onorevole D'Ondes-Reggio; e mentre cura che i possidenti abbiano di che sostentarsi, lo nega ai mendicanti.

Con quale coraggio sanzioneremo noi questa disuguaglianza, noi, che di ugualianza ci professiamo zelatori indefessi?

Chi ci dà il diritto d'imporre sopra cotesta gente una scala mobile di appetito? (*ilarità*)

Dai sessant'anni in su la legge assegna 600 lire ai possidenti; dai 40 ai 60 un'altra somma più tenue e via discorrendo; ciò è irrazionale anco considerando il naturale bisogno dell'uomo: imperciocchè è facile persuaderci che gli uomini di sessanta e più anni hanno meno bisogno di rifare le forze dell'uomo dai sessanta ai quaranta.

Un frate giovane, forte, ed ozioso sente maggiore il bisogno di rifare le forze e voi gli assottigliate il mezzo d'ingerire alimento nel corpo allora quando per le molte emanazioni ha mestieri di spiriti vitali.

Ma ciò che comparisce anco più strano è quest'altro, che la scala mobile cessa nei frati mendicanti. I frati mendicanti devono rassegnarsi ad avere tutti e sempre uguale appetito.

Voi avete affermato nella vostra legge che lo spirito della medesima è spirito di amore, e ch'ella si propone di sopperire ai medesimi l'alloggio, il vestito ed il cibo.

E qui a ragione notava l'amico mio D'Ondes-Reggio quando per sopperire a queste tre cose la legge assegna 90 lire annue, ella vuole la baia. Certo con 90 lire non potrà dirsi mai che la legge consegua i fini, i quali nel suo proemio si afferma essersi proposta.

Voi ci fate sapere come questa non sia legge finanziaria, ma che però bisogna adattarla ai mezzi finanziari. Se così è vediamo di ordinare in qualche altro

modo queste pensioni. Per esempio io non credo necessario assegnare una pensione a quelli che chiamate conversi; date loro una volta tanto una somma, e sono persuaso che con questo potranno vestire da galantuomini (volevo dire da cittadini) (*Ilarità*), esercitare con profitto il mestiere che pure professavano anche nel convento; anzi generalmente (senza dire, perchè non gli ho mai provati) questi frati conversi riescono assai buoni servitori.

Conchiudendo pertanto il mio discorso, dico che le accuse mosse dall'onorevole D'Ondes a questa legge in generale e all'articolo terzo specialmente, non furono conformi a giustizia, nè a verità, e aggiungo poi riguardo all'emendamento del mio amico onorevole Errante, che, dove si potesse fare si vorrebbe rimandare alla Commissione, affinchè vedesse se le riuscisse distribuire più equamente le pensioni dalla medesima determinate. Dove conseguisse questo intento, per me credo che farebbe opera meritoria e consentita dalla massima parte dei nostri voti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cortese.

CORTESE. Non sarei alieno dal consentire un aumento di pensione ai frati, ma parmi che non sia questione di volere, bensì di potere. Evidentemente il Ministero cogli elementi che aveva raccolti era venuto nella persuasione che ai frati mendicanti non fosse neppure possibile dar la pensione di 250 lire, la quale corrisponde al patrimonio sacro dei sacerdoti, se non colle economie che in progresso di tempo si sarebbero fatte mercè la diminuzione de' monaci possidenti dotati di pensione. Mi par dunque che tutt'i discorsi che si possono fare per aumentare le pensioni dei frati urtano in questo scoglio insuperabile. Del resto quando diamo la pensione ai frati, non intendiamo che debbano vivere esclusivamente con questa. Col riacquistare i diritti civili e politici, acquistano anche i doveri che sono comuni a tutt' i cittadini, acquistano l'obbligo di lavorare secondo le proprie forze, secondo i propri mezzi. Vi sono moltissimi sacerdoti i quali non hanno pensione, vivono col solo patrimonio sacro che è di 250 lire. Si può aver un beneficio, si può fruire de' proventi della messa.

Possono questi sacerdoti campar la vita col loro servizi spirituali. Alcuni nostri colleghi volevano perfino che adottassimo il sistema americano; lasciando che chi serve all'altare viva dell'altare, che il popolo concorra colle sue oblazioni a far sì che la religione cattolica si mantenga in onore per fruire dei conforti spirituali. I sacerdoti potranno predicare, potranno fare i confessori, i direttori spirituali, i cappellani e via via; in sostanza io dico, non dovranno vivere esclusivamente sulla pensione: onde a me sembra che si debba stare al progetto della Commissione, e che è impossibile evitarlo.

L'onorevole Ricciardi ha numerato i giorni dell'anno, ma le pensioni non si pagano a giorni, sì bene a mesi: si è stabilito 360 lire perchè le pensioni dei frati sono

come tutte le altre regolate ad anno, e questa somma può essere facilmente divisa in 12 cifre eguali mensili; dunque non è il caso neppure per i frati di computare i giorni fissando una lira al giorno, ma si deve dare 30 lire al mese: che se si vuol tener conto dei mesi che han 31 giorni dovremmo anche tener conto degli anni bisestili e non la finiremo più volendo scendere a queste minuzie.

Quanto alla pensione di 250 lire ho già risposto che si è pensato di dare ai frati mendicanti quel tanto che la Chiesa richiede pel patrimonio sacro dei sacerdoti; e che coi proventi delle messe, del far il maestro di scuola od altro potranno costoro provvedere alla propria sussistenza. Finalmente, si sa che per lo più i frati escono da famiglie contadinesche abituate al lavoro del bracciante, alle quali il loro ritorno sarà grandemente accetto, poichè riporteranno il contributo di una pensione che non possono portare molti poveri mutilati ritornando dalla guerra. Noi abbiamo molti impiegatucci che dopo aver logorata la loro vita in servizio dello Stato, ritornano in famiglia con una pensione meschinissima; molti dei nostri bassi ufficiali che hanno servito 12 e 16 anni la patria non hanno altrettanto che il cappuccino pensionato.

In una parola, io non veggo ragione per cui a questi frati che hanno passata la vita senza fatica alcuna, vivendo sulle spalle dei cittadini, debba essere data una pensione maggiore dei soldati che hanno versato il loro sangue in pro della patria.

Ma ad ogni modo, ripeto, se un sentimento di carità, di beneficenza per i frati potrebbe ispirare il pensiero di aumentare queste pensioni, naturalmente il pensiero della impossibilità di farlo senza aggravie della finanza deve vietare che questi aumenti si facciano.

Si è detto da principio che non s'intende da nessuno di fare di questa legge una misura finanziaria, ma se non si deve avere per precipuo scopo che lo Stato ne tragga un utile, non si deve neppure volere che ne abbia un danno e ci rimetta del suo. Ora io credo che nessuno degli onorevoli oppositori abbia dimostrato che si possa fare questa aumento di pensioni senza imporre un onere alle finanze dello Stato. Uno dei non ultimi fini di questa legge è quello di sgravare il bilancio dello Stato di una cifra di due milioni e mezzo all'incirca che è iscritta per le spese di culto. Ora se invece di sgravare il bilancio dello Stato per questa cifra dovremo iscriverne un'altra per dare le pensioni ai frati, io credo che varrebbe meglio di non occuparsi più oltre della legge stessa. Parmi che questa proposta di aumento torni allo stesso che combattere tutta la legge, per conseguenza io insisto sulla votazione dell'articolo come è stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato la parola per una mozione d'ordine l'onorevole Ricciardi, ma lo prego ad attendere un momento, perchè è stata mandata dall'o-

norevole Sanguinetti un'aggiunta all'articolo 3, la quale è del seguente tenore:

« Agl'impiegati secolari degl'istituti d'istruzione spettanti agli ordini soppressi i quali abbiano oltrepassato il 25° anno di servizio, sarà accordata un'annua pensione da determinarsi in ragione dell'età secondo le norme stabilite nel numero 1° del presente articolo. »

La parola è all'onorevole Ricciardi.

RICCIARDI. Io credo che la Commissione non potrebbe rispondere su due piedi a tutto quello che è stato detto; io credo che non possa rispondere, se non dopo avere discusso nel proprio seno, e fatto taluni calcoli. Io propongo per conseguenza che l'articolo 3 venga sospeso fino a domani, ed intanto si proceda alla discussione degli altri. (*Segni di dissenso*)

La Commissione, dopo che avrà esaminato i vari emendamenti, ci comunicherà le sue osservazioni e i suoi calcoli, e dirà se sia possibile lo accettare alcuni degli emendamenti proposti. Se votiamo in questo momento l'articolo verrà approvato quale è stato proposto, e per conseguenza, noi, che abbiamo presentato qualche temperamento alla legge, non otterremo il nostro scopo. Io credo che molti de' miei colleghi sieno disposti ad appoggiare tali temperamenti, e però li conforto a votare la mia proposta.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole relatore della Commissione.

RAELI, relatore. La Commissione sente quanto ogni altro dei proponenti gli emendamenti per l'aumento, la voce che l'ispira, quindi fino dal primo giorno quando si riuniva per esaminare il progetto di legge e riferirne alla Camera, portava tutta l'attenzione per conoscere se la misura delle pensioni dall'articolo 3° stabilita potesse meritare qualche aumento, non in ragione del desiderio di dare, o del bisogno dei pensionati, ma in ragione della possibilità di pagare ciò che si voleva, e ciò che si prometteva.

Dopo lunghissimo esame, del quale vi si darà conto quando si verrà a parlare propriamente dell'epoca in cui potranno decorrere le pensioni pei mendicanti, si convinse che la misura stabilita era la sola possibile collo stato delle rendite che rappresentavano i beni delle corporazioni sopresse.

Si spinse anzi oltre la Commissione, e forse se la fortuna d'Italia non ci obbligasse a provvedere a ben altri esiti di suprema importanza, la Commissione non si sarebbe arrestata dall'impegnare anche la pubblica finanza a sovvenire ai bisogni dei religiosi; ma essa Commissione si convinse che questo neppure era possibile, e molto meno, io vi dissi, nelle attuali circostanze.

E però, senza bisogno di nuovo esame, ed immediatamente, è pronta dare brevissima risposta a tutti gli argomenti, a tutti gli appunti che si sono fatti sull'articolo. (*Segni di dissenso di alcuno alla sinistra*) Non lo voteranno, saranno padroni; ma la Commissione

avrà adempiuto il suo dovere nello esprimervi la sua convinzione; e resta a ciascuno la piena libertà di votare secondo la propria coscienza.

Però pensi ciascuno alle conseguenze della non votazione della legge, e pensi che per non dare un di più ad uno scarso numero di persone si va a compromettere la votazione della legge la quale ho sentito anche da coloro che presentano emendamenti richiederla come una misura, come noi la sentiamo, di urgenza e generale e pubblica.

Tralascio di discutere sull'emendamento dell'onorevole D'Ondes, perchè non è stato appoggiato dalla Camera: parlo dell'emendamento dell'onorevole Errante che si presenta il più lusinghiero il più favorevole in quantochè ricorre ai principii di eguaglianza, ai principii di umanità, al bisogno, per dir così, di rendere anche popolare la legge, dicendo, che alla gente che voi mettete sulla via dovete anche assicurare i mezzi di vivere.

Tralascio, signori, di occuparmi dell'argomentazione di alcuno, che, se si fosse tenuto conto del bisogno, dell'età, della forza degl'individui la scala mobile che ha fatta il Ministero, e che ha accettata la Commissione, avrebbe dovuto invertirsi: sono queste delle parole che, per lo spirito e pel brio di chi sa ben dirle, possono fare una momentanea impressione, ma ognuno di voi, riflettendovi sopra, anche per un istante, comprende bene che la pensione si dà, non solo in ragione di ciò che si mangia, o di ciò che si ha di bisogno, ma benanche in ragione della difficoltà di potersi procurare ciò che è necessario alla vita.

Ora, signori, questa difficoltà a procurarsi i mezzi di vivere, senza dubbio cresce in ragione dell'età: certo pel vecchio monaco il quale esce a sessant'anni dal chiostro, con abitudini che costituiscono la sua esistenza, non potete pretendere che si presti facilmente o che trovi dei mezzi, onde provvedere ai bisogni i quali, ho sentito sempre ripetere, si aumentano colla vecchiaja, la quale secondo Cicerone, se mal non ricordo, è per se stessa una infermità. Quindi credo che la mobilità della scala, in quanto all'aumento in ragione dell'età, sia a sufficienza giustificata.

Ma, si disse, se voi avete ritenuto la cifra di 360 lire come il *minimum* per potere vivere un religioso possidente, dovete elevare a questa cifra il *maximum* almeno pei mendicanti.

Signori, se si trattasse di determinare il diritto di ogni cittadino ad avere una pensione sopra un fondo che si trova nell'atmosfera, che viene dal cielo, allora tutti seguiremmo questa norma, ed allora fisseremmo una graduazione con un termometro che crescerebbe o diminuirebbe secondo il solo bisogno individuale, ma le pensioni dovete anche ammettere che si danno in ragione di una specie di diritto che si hanno i monaci, e sopra un fondo di beni determinati.

Noi avremmo seguito ben anco i principii dell'um...

nità, accordando ai religiosi le pensioni, ma nello stabilirle abbiamo creduto in certo modo di soddisfare un principio di giustizia quello cioè, per cui il monaco quando si legava col voto, se non acquistava la proprietà dei beni, certo acquistava il diritto agli alimenti, al sostentamento, non ad un lauto vivere, come alcuno voleva, ma al solo necessario, qualunque si fosse la ricchezza dell'ordine in cui professava.

Rispondendo a chi veniva a propugnare i principii del cattolicesimo si può ben rispondere colle stesse regole, colle stesse norme, e coi canoni della Chiesa stessa: il Concilio di Trento che permetteva di possedere ad alcuni ordini proclamava sempre che gl'individui dovevano essere poveri, poveri nel senso di non aver diritto che al puro necessario per la vita. Conseguentemente noi nell'aver limitati anche questi diritti pei possidenti a ciò che era necessario, ma in ragione delle possidenze delle loro case siamo stati spinti non solo da un sentimento d'umanità, ma anche da un principio di giustizia.

Cosa facevano, signori, coi loro voti i membri degli ordini mendicanti? Facevano un contratto; ma perchè? Per andare a domandare il loro vitto all'elemosina. Era il merito, per dir così, di quelli ordini il credere che rinunciando al lavoro (perchè la regola proibiva loro il lavoro anche manuale), dovevano trarre la vita mendicando, vale a dire stentatamente ed esponendosi a tutte le ripulse; quindi non nasceva dalla loro professione altro diritto se non se quello di andare questuando, di andar mendicando. Signori, voi invece di mantenere questa specie di lebbra della Società e il pauperismo che nasceva da questo esempio e che non nascerà certo dalla legge, voi avete voluto soccorrerli, avete detto: abbiate una pensione, e nello stabilire questa pensione che voi imponete sul patrimonio degli altri Ordini, avete ritenuto per norma la misura istessa che la Chiesa ritiene come necessaria per vivere nella qualità di sacerdoti, cioè lire 250, quelle rendite cioè di 250 lire come vi diceva l'onorevole Cortese che la Chiesa ritiene come sufficiente per vivere un sacerdote secolare anche fuori chiostro, e senza la vita comune.

Eccovi dunque, o signori, che il minimo della cifra fissata per i mendicanti in 250 lire senza alcuna differenza, e senza un *maximum*, nasceva dalle necessità delle cose, nasceva dal diritto che i mendicanti potevano acquistare in forza della loro professione; e se coll'entrata nella religione non avevano altro diritto che di mendicare, la legge non doveva riconoscere un diritto maggiore: e questo diritto è stato certamente a sufficienza soddisfatto, quando gli si accorda la pensione di 250 lire.

Si diceva, forse non sarà vera questa deficienza di fondi, ma se fosse anche vera, cercate delle altre combinazioni, accrescete la cifra dei monaci e delle monache a danno di ciò che date ai conversi, i quali finalmente non sono che dei servi.

A me faceva senso che questa parola venisse da chi nello stesso tempo vi proclamava l'eguaglianza dei cittadini, e il diritto eguale di tutti alla sussistenza ed alla vita, quasichè, o signori...

GUERRAZZI. Domando la parola per un fatto personale.

RAELI, relatore.l'essere servi, e il non avere gli ordini sacri, faccia sì, che siano di uno stampo diverso e si possa trascurarli. Senza dubbio non avendo quel carattere sacro, per dir così, che li rende incapaci a dati servigi, costoro si possono più facilmente addire a lavori manuali, ai quali già sono abituati, e però si è adottata per la loro pensione una cifra minore; ma non sappiamo comprendere, o signori, come per dare una maggiore sostanza al mendicante sacerdote, o alle coriste, si neghi la pensione ai laici, o conversi, ancorchè professi.

Ma, signori, si dirà, voi anche a costui nulla date, perchè finalmente avete ridotta la pensione stessa alla cifra di 96 lire che vale a una miseria; io comprendo che questa obiezione si sarebbe potuta fare, se si fosse venuti col dire, facciamo un aumento ai laici e ai conversi: ma nessuno lo ha proposto, e con ragione, perchè sebbene io riguardi che tutti i cittadini sono miei fratelli, hanno la stessa carne, gli stessi bisogni, pur nondimeno avete compreso che quest'aumento sarebbe stato anche un ostacolo a far ammettere le pensioni per gli altri, a far votare la legge.

Signori, sappiate che i frati mendicanti ai quali dovete provvedere sono 20,400, sappiate che i coristi ed i preti pei quali volete portare a 360 lire la pensione sono 11,500 circa; si parla dunque di un aumento di due o tre milioni nel pagamento delle pensioni. Pensate che la Commissione ha dovuto esaminare, discutere e la lira e il soldo per potervi proporre il pagamento della pensione dal 1° gennaio 1867 giusto perchè il Ministero, come era suo dovere, ha preso tutte le cure, perchè non si addossasse nelle attuali circostanze un peso esuberante allo Stato. Voi comprendete benissimo che l'aumento di pensione pei mendicanti sarebbe un gravissimo ostacolo a far sì che le pensioni loro si paghino, e per conseguenza che la votazione della legge abbia luogo.

La Commissione adunque vi confessa che essa, con dolore è vero, ma però con tutto sentimento di convenienza e di giustizia, non può accettare gli emendamenti che si sono presentati.

Voci. Ai voti! ai voti!

RAELI, relatore. In quanto poi alla correzione proposta dall'onorevole Majorana, che riguarda l'epoca in cui deve fissarsi l'età, la Commissione crede che sarebbe superflua, in quanto che si vede che il diritto nasce al momento della pubblicazione della legge e si differisce soltanto il decorrimento alla presa di possesso delle case religiose. Ma nondimeno siccome la chiarezza è il maggior pregio di una legge, la Com-

missione accetta le parole che aggiunge l'onorevole Majorana.

MINISTRO DI GRAZIA GIUSTIZIA E CULTI. Mi sembra che sia meglio riservare questa quistione all'articolo 7.

RAELI, relatore. Ma si riferisce all'età.

MINISTRO DI GRAZIA GIUSTIZIA E CULTI. Allora va bene.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerrazzi ha la parola per un fatto personale.

GUERRAZZI. Io certo non pongo moltissima importanza a che quest'articolo sia riformato nel senso che ha proposto il mio onorevole collega ed amico Errante, oppure si tenga fermo siccome la Commissione ha proposto; però io non posso star senza dire alcuna risposta a certe parole le quali, senza dubbio, il relatore signor Raeli ha voluto indirizzare a me; perchè sono stato io appunto quegli, che ha detto, non sembrare spedito concedere pensione vitalizia ai frati servi, ai quali, per poter concedere qualche cosa di più agli altri, poteva solamente assegnarsi una somma per una volta tanto, però che questa avrebbe sopperito meglio a crearsi una industria capace a soddisfare i loro bisogni.

Ora lo spirito di questa legge, e non solo lo spirito, ma lo scopo di essa apertamente nella relazione indicato, sono di provvedere al vitto, al vestito ed all'alloggio dei frati che si sopprimono; ora con 90 lire annue davvero non si sopperisce a tutte queste cose. Poichè adunque non si può con siffatta somma a tutte queste cose provvedere, e la intenzione della legge non può essere per questa parte adempiuta, io credeva che sarebbe stata cosa più utile assegnare una somma una volta tanto a coloro, che ho chiamato e sono servitori di frati.

Ma io certamente non dissi ciò per istituire una disuguaglianza tra di loro. Quindi adesso si tratta dare norme ad una materia che esiste, però bisogna pigliare la materia qual è; però dedurre da queste mie parole che io desideri, che questa disuguaglianza sia, o si prolunghi non è razionale, nè giusto e molto mi rincresce che il relatore Raeli non mi ponga ascolto; ed ora che mi concede la sua attenzione, io ripeto, che quanto proposi non mirava nè a desiderare, nè a stabilire una disuguaglianza che io detesto per lo meno quanto lui, ma sì perchè trattandosi qui di materia a cui dobbiamo dar norma, e trovando persone che studiano, e persone che lavorano, persone che dettero opera ad occupazioni d'intelletto, e persone che si esercitano in faccende materiali, come è difficile che trovino a cavare partito per campare la vita i frati dalla loro scienza teologica, così mi sembra facile che ottengano o subito o dopo poco tempo utile impiego coloro che nei conventi si esercitano in opere servili; per la qual cosa ho giudicato e giudico, che a questi possa giovare meglio una giusta somma per una volta tanto, che la meschina pensione di 90 lire all'anno. Così inteso il mio concetto, nè poteva intendersi altramente, la os-

servazione del signor relatore deve parere inopportuna e vana.

Voci. Ai voti! ai voti!

LUZI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Prima debbo dar lettura di un emendamento presentato dall'onorevole Avezzana:

« Il sottoscritto propone che alle pensioni accordate dall'articolo 3 ai monaci dei diversi ordini ed anche dei due sessi si sostituisca quell'unica di lire 500 da accordarsi indistintamente a tutti i monaci e a tutte le monache di qualunque ordine siano, mendicanti o possidenti. »

Ora dovrei dare la parola prima all'onorevole Sanguinetti, poi all'onorevole Avezzana...

LUZI. Io l'ho domandata prima di tutti, signor presidente, ma non me l'ha voluta concedere.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzi non pondera bene le parole che proferisce. Il presidente non gli ha voluto conceder la parola? Il presidente è qui per concederla a tutti quelli che la domandano e secondo l'ordine della loro domanda.

LUZI. Io l'ho domandata tre volte.

PRESIDENTE. Sarà; ma non è stato sentito, nè da me, nè dai segretari. Aggiungo anzi di più, che, essendomi sembrato una volta che qualcuno da codesta parte dimandasse la parola, ho mandato appositamente un usciere per sapere chi l'avea domandata. (*Sì! È vero!*)

Essendo stata chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

AVEZZANA. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola.

AVEZZANA. Parlo contro la chiusura, perchè credo che sia importantissimo, che per una legge di tanto momento si sentano tutti quelli che hanno un'opinione da emettere, e non si chiuda così intempestivamente la discussione.

Io ho presentato un emendamento che, a mio credere, ha qualche peso, e merita di essere meditato da tutti voi. Perciò ritengo di aver diritto di esser sentito dalla Camera.

Se l'onorevole presidente me lo permette, dirò due parole per spiegare il mio emendamento...

Voci. No! no! Sarebbe un privilegio.

PRESIDENTE. Deve concederlo la Camera, non il presidente.

La chiusura essendo stata appoggiata, la pongo ai voti...

SANGUINETTI. Domando le parole per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SANGUINETTI. Io domando se coloro i quali hanno presentato degli emendamenti, abbiano o no ancora diritto di parlare dopo che la votazione sia chiusa, poichè mi pare che sarebbe uno strano modo d'inter-

pretare il sistema parlamentare quello di non permettere che le proposte siano svolte.

Io ho presentato un emendamento, ed ora ebbi l'onore di mandarne un altro sottoscritto da me e da altri, e credo di avere il diritto di svolgere questa mia proposta, e che la Camera non possa negarmi la parola, poichè la Camera non può negare se stessa.

PRESIDENTE. Bene, io rispondo al suo richiamo del regolamento che, per l'osservanza invalsa in questa Camera, dopo la chiusura della discussione generale intorno a un disegno di legge, si dà la parola a quelli che hanno proposto controprogetti, o sì veri ordini del giorno, ma nella discussione generale e non già nella discussione sugli articoli.

In quanto a questi la chiusura della discussione toglie la facoltà di parlare anco a chi abbia proposto un emendamento, il quale deve bensì mettersi ai voti. Così per quel che riguarda il primo emendamento, l'onorevole Sanguinetti non può avere più la parola, e in quanto a quello che ha mandato adesso, poichè riguarda l'articolo 7, potrà svolgerlo, quando quest'articolo sarà in discussione.

SANGUINETTI. Domando la parola su questo richiamo al regolamento. (*Rumori*)

Io domando se la Camera può chiudere la discussione sopra di una proposta che ella neanche conosce, che non sa per qual ragione io l'abbia presentata, quali i sentimenti che me l'hanno suggerita. A questo modo io non so dove andiamo, e val meglio dire che non si discuta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione è chiusa.)

Gli emendamenti proposti dall'onorevole D'Ondes-Reggio non furono appoggiati.

Fu appoggiato l'emendamento dell'onorevole Errante.

Ne do nuova lettura :

« 1° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste d'ordine mendicante, sino ad anni 60 lire 360 annue. »

« 2° Per coloro che hanno più di 60 anni, e che giustificassero di essere colpiti da grave ed incurabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, lire 400 annue. »

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

La Commissione ha dichiarato di accettare, se non erro, l'emendamento dell'onorevole Majorana-Calatabiano, il quale consiste nell'aggiungere al numero primo del primo comma dell'articolo terzo queste parole: « Se nel giorno della pubblicazione della presente legge hanno 60 anni compiuti. » Allora, essendo concordato, si farà la modificazione, se non vi è opposizione, proposta dall'onorevole Majorana-Calatabiano.

L'onorevole Ayezzana ha proposto un emendamento,

di cui si è data poc'anzi lettura, per cui credo sarà inutile ripeterla.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Domando se l'emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti è appoggiato.

SANGUINETTI. Domando la parola.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

SANGUINETTI. Qual è ?

PRESIDENTE. Quello sull'articolo terzo: ho già dichiarato che quello sull'articolo 7 sarà da lei svolto, quando si giungerà a quell'articolo.

Do nuova lettura dell'emendamento.

SANGUINETTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Questa proposta ha nulla che fare coll'articolo 3, ma si riferisce all'articolo 4.

Quando la discussione sarà giunta a questo punto, domanderò la parola.

PRESIDENTE. Questa è una dichiarazione ch'ella fa ora, ed è un po' tardi, il mio rispettabile Sanguinetti. (*Siride*) Ella avea formulato la sua proposta come un'aggiunta all'articolo 3 e non come un articolo separato. Tuttavia, se ella mi dice che la sua proposta non dee far parte di quest'articolo, la riserverò per metterla più tardi ai voti.

Un deputato. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti l'articolo 3 del quale l'onorevole Luzi ha domandato la divisione. Lo prego di dirmi a qual punto dell'articolo egli intende che sia fatta la divisione.

LUZI. Alle parole : « Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini mendicanti, di lire 250. »

PRESIDENTE. « Art. 3. Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa legge, appartengano a case religiose esistenti nel regno, è concesso un annuo assegnamento :

« 1° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini possidenti, di
lire 600 se nel giorno della pubblicazione della presente legge hanno più di 60 anni compiuti
lire 400 se hanno da 40 a 60 anni
lire 360 se hanno meno di 40 anni :

« 2° Pei laici e converse di ordini possidenti, di
lire 300 da 60 anni in su
lire 240 da 40 ai 60 anni
lire 200 se hanno meno di 40 anni :

Prima di mettere ai voti l'articolo 3, domanderò se

è appoggiato un emendamento dell'onorevole Ricciardi.

RICCIARDI. Propongo che il *minimum* delle pensioni venga portato a 400 lire.

PRESIDENTE. Chiedo di nuovo se l'emendamento Ricciardi è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Voci. Lo legga! lo legga!

DELZIO. Vi sono molti che non erano presenti quando l'emendamento s'è letto la prima volta, e che bramano si legga di nuovo.

Una voce. Non è stato appoggiato.

PRESIDENTE. Se prestassero attenzione non vi sarebbe bisogno di ripeter tante volte la lettura degli emendamenti, e molto meno quando l'onorevole Ricciardi lo ha formulato di nuovo in due parole pochi momenti sono.

Metto ai voti l'articolo 3 coll'emendamento Majorana-Calatabiano sino a tutto il numero secondo inclusivamente.

(La Camera approva.)

Ora leggo la seconda parte dell'articolo 3.

« 3° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini mendicanti, di lire 250;

« 4° Pei laici e converse di ordini mendicanti, di lire 144 dall'età dei 60 anni in su lire 96 se hanno meno di 60 anni.

« Ai religiosi ed alle religiose, che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa legge hanno continuato e continuano ad appartenere a case religiose esistenti nel regno, è concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'ordine.

« Agli inservienti e alle inservienti addetti da un decennio ad un convento esistente nel regno sarà accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio di lire 50. »

Ha domandato la parola il signor Luzi, ma io lo prego rammentare che la discussione è chiusa.

LUZI. Ho domandato la divisione.

PRESIDENTE. Mi perdoni, la divisione è già seguita...

LUZI. Per interrogare la Commissione...

MASSARI. Domando la parola per un richiamo al regolamento. La divisione non è un emendamento, e siccome fu impedito di parlare all'onorevole Avezzana ed all'onorevole Sanguinetti, io non voglio due pesi e due misure, e domando che l'onorevole Luzi non abbia facoltà di parlare.

LUZI. Il presidente me l'ha conceduta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Massari a notare che io non ho per niente consentito la parola all'onorevole

Luzi, anzi l'ho pregato a considerare che la discussione è chiusa. E quando avesse preteso di ritornare sulla discussione, non gliel'avrei consentito.

Si procederà a votare separatamente sul rimanente dell'articolo.

Pongo ai voti la seconda parte dell'articolo 3.

(È approvata.)

« Art. 4. Coloro che all'epoca dell'attuazione di questa legge giustificassero di essere colpiti da grave ed incurabile infermità, che impedisca loro ogni occupazione, avranno diritto al massimo della pensione stabilita a seconda delle distinzioni fatte nel precedente articolo. »

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SANGUINETTI. Le persone, le quali, coll'approvazione di questa legge, verranno a godere una pensione sul fondo del culto, si riducono a tre categorie: l'una sono i frati sacerdoti; in secondo luogo, i laici che hanno fatto professione di voti; in terzo luogo io vedo gli-inservienti. Esiste una categoria, piccolissima se volete, ma che pure esiste, alla quale la Commissione non ha badato, e forse non vi ha badato, perchè si riduce a pochissimi individui. Esistono degl'istituti di educazione e d'istruzione, tenuti da case religiose, per esempio, dagli Scolopi. Ora, io potrei dirvi che conosco un collegio di Scolopi, nel quale hanno un amministratore, impiegato fisso, che serve da oltre 30 anni; è vecchio ed impotente a qualsiasi altro lavoro.

Questo qui ha la vita assicurata, finchè dura l'istituto: con questa legge l'istituto si abolisce, poichè si abolisce la casa, e quindi egli resterà senza pane?

Ora, signori, questo impiegato sarà egli qualche cosa di meno degl'inservienti, ai quali pure avete dato qualche cosa? Sarà egli qualche cosa di meno di un laico che va facendo la questua, ed al quale avete pure assegnato una pensione? Io dunque vi dico che gl'impiegati di questo genere, e che abbiano compito 25 anni di servizio continuo, si riducono a pochissime persone, poichè nella maggior parte dei conventi chi fa queste funzioni sono anche frati, ma negli Scolopi, ove il personale manca, e manca poichè negli Scolopi non si hanno laici, ma quei che fanno professione sono persone che si danno allo studio delle scienze e delle lettere, e per darsi all'insegnamento, vi sono alcuni di questi impiegati civili, i quali non sono frati, ma secolari.

Ora quando si tratta di fare una legge di questo genere, quando le pensioni che si danno non si danno sui fondi delle finanze, ma sui fondi che si ottengono da questi frati soppressi, è giustizia che anche a costoro si pensi; io fo appello al sentimento di giustizia e del Ministero e della Commissione e della Camera, e voglio sperare che anche per questi impiegati si avrà la stessa stregua, la stessa lance che si è usata per gli altri a cui si accordarono le pensioni,

A questo tende il mio emendamento; il mio emendamento non è in sostanza che un omaggio al principio di giustizia distributiva; spero perciò che la Camera gli farà buon viso.

Non dico altro per non dilungarmi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Io mi uniformo al regolamento: domando prima di tutto se la proposta dell'onorevole Sanguinetti è appoggiata.

SANGUINETTI. Dove si dice *servizio*, io proporrei che si aggiungesse la parola *continuo*.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

L'onorevole Demaria ha proposto che si faccia all'articolo 4 quest'emendamento:

Invece delle parole: « a seconda delle distinzioni fatte nel precedente articolo » si sostituiscano le seguenti: « a seconda delle distinzioni fatte nei paragrafi primo e secondo del precedente articolo; » e poi sostituire la parola *insanabili* a quelle *di incurabili*.

DEMARIA. Io credo che la condizione dei religiosi mendicanti i quali si troveranno da malattia insanabile resi affatto impotenti è molto più deplorabile di quella dei religiosi possidenti. Ricordi la Camera quali sieno le famiglie d'onde ordinariamente escono i religiosi degli ordini possidenti, e quali quelle che somministrano i religiosi mendicanti.

Le famiglie, alle quali d'ordinario appartengono i possidenti, sono in condizione di aggiungere all'assegnamento che si lascia a questi religiosi un conforto, un sussidio, quando fatti impotenti per malattia insanabile, meno misera traggono la vita: al contrario i religiosi che appartengono alle famiglie, da cui vengono ordinariamente i mendicanti, quando si trovano impotenti per malattia insanabile, sono veramente ciò che un grande scrittore diceva: *res sacra miser*; sono destituiti di ogni altro sussidio, mentre, se fossero rimasti nei loro conventi, avrebbero trovato sino alla fine della loro vita la competente assistenza, il necessario conforto.

Io credo quindi che abbisognino di maggiori riguardi i religiosi mendicanti rimasti impotenti per malattia che non i possidenti.

E malgrado che meritino maggiori riguardi, tuttavia io propongo che sieno trattati nella stessa guisa e mendicanti e possidenti, quando sono resi impotenti da malattia insanabile, cioè si accordi loro il *maximum* di lire 600.

Io ho poi proposta la sostituzione della parola *insanabile* alla parola *incurabile*, perchè veramente una malattia non si può dire incurabile, una cura si può sempre tentare qualunque sia la fiducia di riuscire; quindi una malattia è curabile fino al suo estremo esito: la legge ha voluto dire una malattia *insanabile*

perchè, quando una malattia riuscisse ad essere curata, allora è un altro caso; certamente la legge non vuole fare un beneficio all'individuo che tornasse a salute; colla parola *insanabile* si dice veramente quello che si vuole esprimere, cioè malattia la cui cura per quanto lunga e ben fatta non riconduce mai gl'individui a provvedere con una occupazione a se medesimi.

Spero quindi che la Camera vorrà accettare e l'emendamento, e la sostituzione della parola che ho proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore della Commissione accetta?

RAELLI, relatore. Per quanto sentano gli animi nostri la convenienza della proposta Demaria, nondimeno non possiamo accettarla nella sua integrità. Credo però che se l'onorevole Demaria restringesse la sua proposta al *maximum* di 400 lire per quei monaci degli ordini mendicanti che si troveranno nelle condizioni d'infirmità forse si potrebbe acconsentire.

DEMARIA. Dichiaro che mentre è mia intenzione di votare questa volta come ho già votato altra volta una legge di soppressione delle corporazioni religiose, non insisto su alcuna mia proposta che io abbia fatta. Se lo scopo si ottiene, vedo nella proposta dell'onorevole relatore migliorata un po' la condizione di individui che saranno veramente disgraziati, quando si troveranno nelle condizioni contemplate dalla legge, quale viene proposta. Quindi accetto che invece di 250 si porti almeno a 400 la pensione, colla quale possano trascinare meno poveramente la disgraziata loro esistenza.

MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA. Anche da parte del Ministero si accetta questo temperamento, perchè, in verità tutto ciò che può moderare il rigore della legge verso degl'infelici, il Ministero naturalmente l'accetta, e quindi acconsente a questa proposizione per rispetto agl'infermi insanabili portando la pensione a 400 lire.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Demaria di prestare attenzione.

La Commissione modificherebbe in questo modo l'articolo 4°:

« I religiosi degli ordini possidenti che all'epoca dell'attuazione di questa legge giustificassero di essere colpiti da grave, ed insanabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, avranno diritto al massimo della pensione stabilita a seconda delle distinzioni fatte nei paragrafi 1° e 2° del precedente articolo.

« Quelli degli ordini mendicanti nelle stesse circostanze, avranno diritto ad una pensione annua di lire 400. »

È soddisfatto l'onorevole Demaria?

DEMARIA. Soddissfattissimo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 con queste modificazioni.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

BERTI, *ministro per l'agricoltura e commercio*. Ho l'onore di presentare, a nome del mio collega il ministro della guerra, un progetto di legge per la leva dei nati nel 1846. (*Bravo!*) (*N. Stampato n° 112*)

Domando che sia dichiarata e riferita d'urgenza.

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole signor ministro della presentazione di questo progetto, che sarà stampato e distribuito.

Se non v'è opposizione sarà dichiarato urgente.

(È dichiarato urgente.)

Sarà mandato immediatamente alla stampa.

INTERPELLANZE RELATIVAMENTE AL CORSO FORZATO DEI BIGLIETTI DI BANCA.

PRESIDENTE. Io debbo annunziare alla Camera che sono state inviate due domande d'interpellanza dai deputati Lualdi e Rorà, da farsi all'onorevole signor ministro delle finanze.

La domanda dell'onorevole Lualdi è concepita in questi termini.

« Il sottoscritto desidera interpellare, in via d'urgenza, il signor ministro delle finanze, per sapere se e quali provvedimenti intende di adottare per minorare le disastrose odierne conseguenze del corso forzato dei biglietti di Banca.

Quella dell'onorevole Rorà è nei seguenti termini:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro delle finanze per conoscere le misure che conta prendere per provvedere alla insufficienza dei piccoli biglietti ed al conseguente crescente aggio. »

BERTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Debbo dichiarare che il ministro delle finanze ha dovuto assentarsi per alcune cose urgentissime. Se gli onorevoli interpellanti circoscrivono le loro interpellanze alla quistione dei biglietti, io potrei subito dar loro qualche risposta: se poi intendessero di estendere le loro interpellanze, li pregherei di differirle a domani.

Voci. Domani! domani!

PRESIDENTE. Io ho annunziato queste due interpellanze, non perchè se ne formasse immediatamente oggetto di discussione, ma solamente perchè supponeva che fosse presente il signor ministro delle finanze, e mi proponeva di concordare con esso il giorno, in cui dovessero essere svolte. Ma non essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, si procederà oltre nella discussione del progetto di legge sulle corporazioni religiose.

RORÀ. La mia interpellanza la posso muovere egualmente al ministro d'agricoltura e commercio, come

a quello delle finanze. Dichiaro che le cose, a cui si riferisce la mia breve interpellanza, sono giunte a tal punto che ritengo mio dovere di non differire, e credo pure dovere del Ministero di dare qualche risposta in seno della Camera a questo proposito.

Io sono d'avviso che più oltre non si può andare, senz'altro la voce del Governo siasi fatta sentire per tranquillare il paese.

Per conseguenza pregherei la Camera a voler avere la compiacenza, se il ministro pure lo consente, di lasciarmi esporre immediatamente quest'interpellanza.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Se la Camera lo consente, io non ho difficoltà alcuna a dare tutti gli schiarimenti che mi saranno possibili.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora se non vi è difficoltà, si sospenderà la discussione sul progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose, e darò la parola all'onorevole Rorà, perchè faccia la sua interpellanza immediatamente.

L'onorevole Rorà ha la parola.

RORÀ. Non isponderò molte parole.

Non dirò alla Camera del prezzo della doppia italiana, che ora è a 24 50, se non è di più, mi limito solo a parlare dell'assoluta deficienza di piccoli biglietti, e ne citerò dei fatti.

Non abuserò del tempo della Camera. Poichè non credo sia il momento conveniente per esporre principii economici e finanziari.

Se una persona con un biglietto da 500 lire desidera di farne il cambio con 5 biglietti da 100 è obbligata a pagare un aggio di lire 40. (*Sensazione*)

Voci. Quaranta!

RORÀ. Sì quaranta. I dati che cito li tengo da fonte sicura.

Dirò di più che questo avviene nei biglietti da 100 lire, ma che per le piccole contrattazioni, per pagare gli operai, ai quali non si possono dare cotesti biglietti, mancano poi assolutamente i piccoli biglietti che tengono luogo degli spezzati. Questo fatto, che è noto a tutti, e che i listini della Borsa dimostrano, porta con sè delle conseguenze le più disastrose in generale; ma dove prevedo pur troppo i danni più terribili, egli è nella città di Torino, le cui condizioni mi sono note personalmente. Nella città di Torino vennero già chiusi molti opifici, e si sta ora per licenziare gli operai, perchè non c'è mezzo di aver moneta spicciola per pagarli.

Questo stato di cose riguarda tutte le contrattazioni, perchè la crisi è fortissima. La crisi non è tanto per mancanza di numerario, quanto per la deficienza di biglietti piccoli. Essendo molto tempo che dura questo lamentevole stato di cose, son persuaso che il Ministero avrà calcolato tutte le conseguenze, e voglio credere che sarà in grado di dare delle spiegazioni alla Camera che valgano a tranquillare il paese, ed a per-

suaderci che a quest'inconveniente verrà tra poco rimediato. Perciò spero che il signor ministro avrà la compiacenza di dire qualche cosa in proposito.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

La Camera può facilmente immaginarsi che il Governo fin dai primi momenti che si lamentarono gl'inconvenienti della mancanza dei biglietti di piccolo taglio, ha cercato in tutti i modi di provvedere immediatamente alla loro stampa; ma diverse ragioni tecniche che tutti conoscono, fanno sì che la coniazione di questi biglietti, specialmente quando la carta non è fabbricata, sia operazione che richiede un certo tempo. Due o tre giorni or sono si fecero diligentissime investigazioni sulla mancanza di biglietti di piccolo taglio, e risultò che, anche adoperando i mezzi i più efficaci e straordinari, di cui il Ministero e le Banche potevano disporre in quest'occasione, non si riusciva ad avere questi biglietti che in certo numero di giorni.

Il Ministero tuttavia fin dal principio, per ovviare a questa mancanza, si era servito dall'officina di carte e valori che ha in Torino per la stampa dei biglietti da lire 10; e per accelerare cotesta stampa partì due giorni sono per quella città il segretario generale del Ministero d'agricoltura e commercio per mettere in ordine una macchina a vapore. Da principio se ne fabbricavano 40 mila al giorno, cioè per lire 400 mila; ora la fabbricazione spera di potere elevare la stampa a 50 mila al giorno, e forse anche a sessanta mila, quando i nuovi mezzi sieno attuati. Nel tempo stesso si sono presi tutti i provvedimenti possibili per diminuire gl'inconvenienti. Dirò che il mio collega, il ministro delle finanze, è uscito or ora per dar compimento ad alcuni di questi provvedimenti speciali, i quali potrebbero momentaneamente, o a dir meglio potrebbero provvisoriamente supplire al difetto dei biglietti di piccolo taglio.

Io spero che questi provvedimenti temporanei saranno tali che se non faranno cessare assolutamente questi inconvenienti, potranno diminuirli d'assai.

Tutti sanno che prima di dare il corso forzato dei biglietti, il Governo ha resistito finchè ha potuto...

Voci. A chi ha resistito?

MINISTRO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO. Ha resistito alla forza delle cose. Certamente non c'era alcun individuo che potesse imporre al Governo il corso forzato dei biglietti.

Da questo nacquero pur troppo gl'inconvenienti che io deploro, ma spero, ripeto, che i provvedimenti temporanei che si potranno prendere fra tre o quattro giorni, saranno tali da diminuire d'assai gli ostacoli che ora incagliano la circolazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lualdi aveva pur presentata un'interpellanza la quale era diretta al ministro delle finanze ed aveva forse una maggior estensione.

LUALDI. Domando la parola per una dichiarazione. Siccome l'ordine di idee che intenderei di svolgere al-

l'appoggio della mia interpellanza riguarderebbe il ministro di finanze, così io rimetterò a domani mattina la mia interpellanza, la quale spero mi sarà dalla Camera acconsentita, perchè, in verità, i mali di questo corso forzato sono grandissimi ed occorre che si portino urgenti, ed efficaci rimedi.

PRESIDENTE. È necessaria la presenza del ministro per determinare il giorno.

LUALDI. Io farò domani la mia interpellanza.

RORÀ. Domando la parola per rispondere al ministro.

Io prendo atto di due cose. Prima che il Ministero ha riconosciuto lo stato deplorabile, nel quale ci ha condotto l'aggiotaggio.

Prendo atto, in secondo luogo, di quanto ha detto l'onorevole ministro, che le misure che stanno per prendersi in brevissimo tempo avrebbero efficacemente provveduto, migliorando la condizione attuale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Non ho nessuna difficoltà che l'onorevole Rorà prenda atto della dichiarazione, per ciò che riguarda gl'inconvenienti che si sono lamentati per la mancanza di biglietti di piccolo taglio, ma vorrei pregarlo a ritirare la parola *aggiotaggio*, perchè da tutti i fatti che vennero a mia cognizione in questi giorni, mi sono persuaso che non è questione di aggiotaggio, ma di mancanza di biglietti di piccolo taglio.

Bisogna distruggere questa falsa opinione. È questione di mancanza di biglietti piccoli.

Voci. No! no! (*Rumori*)

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Non v'è rumore che tenga contro la verità, ed io sono persuaso che se l'onorevole Rorà avesse sotto gli occhi i documenti, egli si convincerebbe, come me, che non è questione d'aggiotaggio, ma mancanza di piccoli biglietti.

La parola aggiotaggio che si diffonde tutti i giorni, potrebbe produrre risultamenti spiacevoli nel paese; credo che sia dovere del Governo d'illuminare il paese sulla vera condizione delle cose, perchè da una parola male interpretata possono nascere inconvenienti.

VALERIO. Domando la parola.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Valerio.

VALERIO. Sarò ben lieto, se il signor ministro d'agricoltura e commercio, ed il suo collega delle finanze, potranno dare schiarimenti che correggano questa, che essi dicono, falsa opinione. Io posso accertare la Camera ed il Ministero che questa opinione è talmente radicata nel paese, che comprende anche il Governo nelle accuse. Spero che il Ministero giunga a far dilguare dalla mente dei cittadini questa brutta impressione, ma lo accerto che l'impressione è veramente tale.

Voci. A domani! A domani!

La seduta è levata alle ore 6.

TORNATA DELL'11 GIUGNO 1866

Ordine del giorno per le tornate di domani

(alle ore 9 del mattino)

1° Seguito della discussione dei progetti di legge relativi alla tassa di registro e bollo ;
Discussione dei progetti di legge :

2° Compimento della rete stradale di Sicilia di conto nazionale ;

3° Rettificazione dell'articolo 14 della legge sull'amministrazione provinciale e comunale.

(Alle ore 2 pomeridiane)

Seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose.
